

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

456^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 1° LUGLIO 1966

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissione permanente Pag. 24407

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 24407

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 24407

Seguito della discussione:

« Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello » (1487), d'iniziativa del deputato Breganze e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 24425
JANNUZZI 24441
KUNTZE 24416
MORVIDI 24429
NICOLETTI 24425
POËT 24434

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze Pag. 24444

Annunzio di interrogazioni 24445

Annunzio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta 24449

MOZIONI

Annunzio 24443

PER LA MORTE DEGLI ONOREVOLI LO- DOVICO BENVENUTI E ALFONSO DE GIOVINE

PRESIDENTE 24414
BERGAMASCO 24412
CANZIANI 24414
KUNTZE 24413
MONTINI 24407
PACE 24414
PICCHIOTTI 24413
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 24414
RUSSO 24409

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

GENCIO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputato ROMANO. — « Modifica alla legge 10 gennaio 1950, n. 11, recante soppressione dell'Opera pia asilo " Francesco Girardi " di Napoli » (1746), previo parere della 6ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana » (956-B) previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di stamane la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato il seguente disegno di legge:

Deputato VALITUTTI. — « Modifiche alla legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie » (1667), *con modificazioni.*

Per la morte degli onorevoli Lodovico Benvenuti e Alfonso De Giovine

MONTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINI. Onorevole Presidente, un mese fa, nella civica piazza di Crema — severo e magnifico decoro alle più solenni riunioni del popolo — abbiamo dato l'ultimo saluto alle spoglie mortali del collega ed amico onorevole Lodovico Benvenuti. Sentiamo il dovere di richiamarne qui la memoria.

Appartenne all'altro ramo del Parlamento, ma la personalità di Lodovico Benvenuti resta un valore per la vita civile e politica di questa nostra generazione, provata dagli eventi che si inscrivono in una grande storia.

Sortito da un ceto sociale dalle funzioni storicamente sorpassate, Lodovico Benvenuti seppe trasferire nelle attività del suo tempo autentici valori di nobiltà, di cavalleresca signorilità, di servizio generoso e senza finzioni. Sicchè si fece comprendere ed apprezzare dalla gente della sua terra e da chiunque fosse aperto alle più ampie

prospettive della democrazia e della pubblica moderna statualità.

Nato a Verona il 10 aprile 1899, visse fra Crema e Varese. Si laureò in giurisprudenza ed esercitò la libera professione ampliandone gli orizzonti con una larga cultura. Fin da giovane milita attivamente fra le file della Gioventù cattolica ed è tra i primi ad aderire al Partito popolare di cui è membro dal 1919 al 1926, portandovi un certo spirito battagliero consono alla sua natura e provato anche dalla partecipazione al conflitto della prima guerra mondiale.

Durante il periodo fascista si limita all'esercizio privato della professione e a raffinare i propri studi.

Già orientato dalla volontà di resistenza coltivata in lunghi anni, durante la guerra di Liberazione è fra i fondatori e i dirigenti del movimento clandestino in provincia di Cremona e membro del Comitato di liberazione nazionale della Lombardia; in rappresentanza della Democrazia cristiana collabora alla stampa clandestina e, in particolare, scrive nel giornale « Il Ribelle » con lo pseudonimo di Renzo.

Ma ormai è venuto il momento dell'attività aperta: a partire dalla Costituente egli è parlamentare.

Educato alla scuola di Giuseppe Cappi, che nella vicina Cremona costituisce un esempio ed una bandiera, Lodovico Benvenuti entra alla Costituente eletto per il collegio di Mantova e Cremona. Partecipa attivamente all'elaborazione del testo costituzionale e sarà poi rieletto nella prima e nelle successive legislature. Durante la sua vita parlamentare sarà Sottosegretario per il commercio con l'estero dal giugno 1951 al luglio 1963 e, successivamente, Sottosegretario al Ministero degli affari esteri nei Gabinetti: De Gasperi, Pella, Fanfani, e Scelba.

Ma già prima dell'esperienza di Governo si era dischiusa per lui, come per altri non numerosi amici intorno a De Gasperi, la prospettiva di una nuova ed assorbente attività.

Infatti egli fu tra il primo nucleo che compose la delegazione italiana all'aprirsi dell'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

Si era preparato a questa nomina partecipando al Movimento europeo che diede origine al Consiglio d'Europa stesso. E, nell'Assemblea, fu uno dei membri più attivi, prendendo la parola nei dibattiti di quel primo tempo, e fu anche relatore per la Commissione politica.

Quando il primo fuoco acceso dalle grandi personalità, quali Churchill, Spaak, Paul Renault, ed altri, si affievolì, nelle ristrettezze di quella assise consultiva, Lodovico Benvenuti fu a parte delle conversazioni che con De Gasperi, Robert Schuman e Adenauer, prepararono il nucleo fondatore della, ahimè, Piccola Europa. Fece così parte sia dei membri della Commissione speciale che prepararono la CECA, sia di quella che studiò il progetto per la CED, di quella CED che avrebbe dovuto dare origine ad un primo nucleo di autentica unità politica europea.

Caduto quel tentativo, egli è così nominato capo della delegazione italiana per la Conferenza di Bruxelles per i trattati che daranno origine al Mercato comune ed all'Euratom, e si impegna a fondo in questo lavoro.

Lodovico Benvenuti è quindi oramai maturo per passare dall'attività parlamentare a quella più direttamente impegnativa di dirigente responsabile nell'organismo europeo. Lascia nel 1957 il mandato parlamentare e viene nominato, con votazione larghissima, Segretario generale del Consiglio d'Europa. Primo degli italiani ad essere chiamato ad una funzione di questo genere, egli l'esercita con vero spirito europeistico, con sensibilità politica, con il prestigio della carica. Carica che, ripetiamo, egli si trovò a coprire nel periodo di mortificazione degli ideali, che chiameremo romantici, dell'unità europea, per la necessità di scontrarsi con tutte le difficoltà dei rapporti con altri organismi e con le rinascenti meschinità nazionali.

Gli studi, le letture, i frequenti viaggi all'estero, gli avevano fatto acquistare vasta conoscenza di uomini e di situazioni dei vari Paesi europei, dote che si univa alla conoscenza sicura di lingue estere. Sono notevoli le relazioni che egli presentava al Consiglio dei ministri ed all'Assemblea di cui

l'ultima si intitola proprio alla crisi europea.

Motivi di salute e circostanze familiari (alla sua famiglia egli diede sempre il tesoro più profondo del suo spirito) gli consigliarono il ritorno ad una vita privata in cui, mentre conservò solo l'incarico di direttore dell'istituto per gli studi europei presso la Università Pro Deo, portò una ricchezza profondissima di sentimenti e di luminose virtù.

Lodovico Benvenuti fu uomo schietto, senza valutazione di rischi, fu distaccato e disinteressato, considerandosi per così dire un cavaliere dell'ideale, e questo ideale per la sua vita pubblica fu — oltre il suo impegno democratico cristiano — l'unità di Europa: « L'Europa non potrà far fronte agli avvenimenti giganteschi che si preparano nel prossimo avvenire se essa non potrà spiegare un grande sforzo per divenire essa stessa una comunità solidale... essa dovrà rinforzare la volontà politica di condurre la nave comunitaria fino alla sua destinazione finale: gli Stati Uniti d'Europa ». Così termina una sua relazione ufficiale per il Consiglio d'Europa.

Questa personalità e questa idealità non tramontano nel momento che una tragica fine ha distaccato Lodovico Benvenuti da questa vita terrena. Questi ideali si illuminano della luce che fu per lui interiore energia della sua anima, e lo rese testimone ed esempio agli altri.

Coltiviamo la memoria di Lodovico Benvenuti per continuare la testimonianza nell'arduo cammino di quella vita cristiana che si illumina appunto di infinite speranze per lui, per noi, per la sua famiglia.

R U S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S S O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, un mesto dovere intende compiere oggi il Senato della Repubblica, consentendo che venga rievocata la figura di un nostro collega che dette per lunghi anni lustro a questa Assemblea. Ed è triste privilegio il mio, che divisi con lui le lunghe

ore di viaggi da e per la Capitale, scambiati pensieri, ascoltai confidenze, godetti di un sodalizio fraterno, attratto dalla fine educazione, dall'eleganza dei modi, dalla vastità degli interessi culturali, di interpretare il sentimento comune di cordoglio per un amico che non credevamo di dover perdere così presto. Alfonso De Giovine era sulla breccia e prodigava l'opera sua nel Consiglio dell'UNIRE, un vasto ed importante organismo, ben noto al mondo dell'ippica nazionale, cui aveva voluto dedicare l'opera sua appassionata e feconda, nell'attesa di poter rientrare in quest'Aula di cui sentiva sempre il fascino e la grandezza, desideroso di riprendere in pieno l'attività che aveva dovuto interrompere. Al suo tavolo di lavoro si sentì improvvisamente male; inutili i soccorsi e le cure, dopo due giorni, il 17 giugno, a 68 anni, la morte spegneva la sua esistenza. In appena due anni e mezzo, nella carica che gli era stata affidata, pose ogni impegno e non tardò ad orientarsi in un'organizzazione che gli era sconosciuta, desideroso di recare un contributo di rinnovamento. Lavorò con tenacia e metodo non risparmiandosi fatiche e sacrifici, sorpreso egli stesso e non curante dei lavori che quella presidenza richiedeva. Mirò alla soluzione di annosi problemi, superò alcuni aspetti critici, impostò un programma promettente di felici sviluppi. Vinte le iniziali riserve, l'opera sua apparve a tutti amante di concretezza, contrassegnata dalla migliore rettitudine di intenti, ricca di sviluppi.

Gli sportivi dell'ippica italiana appresero per primi la feroce notizia. Mentre il mondo della politica era immerso nelle ultime schermaglie della competizione elettorale amministrativa, la telescrivente dell'ippodromo di S. Siro a Milano all'uscita dei cavalli della « Tris », trasmetteva a tutti i centri collegati, il triste annuncio ad un pubblico immenso. Parve che improvvisamente si creasse in quella eccezionale animazione un vuoto e si avvertì un senso di smarrimento; un profondo rammarico attanagliò tutti, memori delle benemeritenze acquisite dallo scomparso, colpiti per la perdita di un

galantuomo di cui avevano imparato ad apprezzare rettitudine ed impegno.

Solenni le esequie in Roma nella chiesa Regina Pacis, commoventi e memorabili per la partecipazione corale di tutta la cittadinanza; e quelle di Lucera dove la salma, dopo il rito solenne nella Cattedrale, ricevuti gli ultimi onori, riposa nella tomba di famiglia.

Sarebbe non lieve omissione tralasciare il *curriculum* della sua vita ed il *cursus honorum*.

Nacque a Lucera il 10 aprile 1898, città ricca di belle tradizioni storiche e culturali da distinta famiglia e seguì gli studi classici presso il liceo classico « Bonghi ». Frequentava la facoltà di giurisprudenza in Roma quando, diciottenne, fu chiamato alle armi, raggiunse il fronte e, col grado di ufficiale dell'Arma del Genio, si distinse per dedizione e ardimento. Alla fine delle ostilità completò i suoi studi; e conseguita la laurea, si ritirò a Lucera ove, nello studio del padre, Raffaele, noto e brillante giurista, intraprese la professione di avvocato. I reduci di guerra di Lucera lo vollero loro capo; li guidò nei tempi difficili che seguirono la vittoria. Parallelamente all'attività forense il nostro si dedicava anche all'agricoltura curando l'azienda familiare con competenza e particolare attitudine. Per le qualità personali che sin da giovane gli venivano unanimemente riconosciute fu spesso chiamato a ricoprire cariche pubblico-amministrative. Fu tra l'altro vice presidente dell'Amministrazione provinciale di Foggia; presiede l'Amministrazione comunale di Lucera, lasciando nella città natale tracce permanenti del suo operato che traeva alimento dalla cultura, dall'educazione, da raro senso di equilibrio e di onestà.

La seconda guerra mondiale lo vide nuovamente in grigioverde a servizio della Patria, e visse tutte le vicende del turbolento periodo di cui nessuno di noi può smarrire il ricordo. Nel 1953 la Democrazia cristiana lo invitò ad accettare la candidatura al Senato nel collegio di Lucera. Le qualità personali ed il largo prestigio di cui godeva valsero a conquistare per la prima volta quel collegio allo scudo crociato. Eletto con

larghi suffragi al Senato per la seconda legislatura chiese la tessera di iscrizione alla Democrazia cristiana. Fu riconfermato senatore nel 1958 anche per la terza legislatura. Fece parte dell'8^a Commissione agricoltura e del direttivo politico del Gruppo parlamentare democristiano al Senato, fu relatore di importanti leggi, e tra l'altro del bilancio dell'Agricoltura nel 1957. Dettò l'opera sua a numerose Commissioni speciali e fu presidente della Commissione per lo studio della riforma del credito agrario.

Tra le varie proposte di legge, sempre a favore dell'agricoltura, sostenne validamente una sua proposta per elevare a un massimo il contributo statale per la costruzione di elettrodotti rurali. Componente anche della 4^a Commissione difesa collaborò attivamente alla compilazione di nuovi organici e del più equo trattamento delle Forze armate.

Nel 1958 fu eletto con massimo apprezzamento delle sue qualità segretario del Gruppo parlamentare democristiano e vice presidente della 8^a Commissione agricoltura. Chiamato a far parte del Governo nel febbraio del 1959 quale Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro nel secondo Gabinetto Segni, gli venne affidato tra l'altro il delicatissimo ramo delle pensioni di guerra, che egli riuscì a riordinare e potenziare.

Riconfermato nella carica di Sottosegretario di Stato anche nel successivo Governo Tambroni e nel terzo Governo Fanfani, aggiunse alla delega per le pensioni anche quella per i danni di guerra. Nessuno di noi gli ha risparmiato raccomandazioni e preghiere ed a tutte egli sempre rispose, felice di accontentare l'amico e, più ancora, di compiere opera doverosa nei confronti di chi tanto aveva bene meritato della Patria.

Chi ebbe l'onore di venire in Parlamento nel 1948 sa quanto affanno ci procurarono le pensioni di guerra, rimaste arretrate e inévase; quante ore dovemmo spendere per ritrovare le istanze, correderle nella documentazione, sospingerle verso la definitiva conclusione. Il pensiero delle vedove, delle madri e degli orfani che, quasi sempre in condizioni di bisogno, attendevano da anni,

non era tale da lasciarci tranquilli. Con De Giovine coincise, se non m'inganna la personale esperienza, anche in virtù di quanto avevano operato i suoi predecessori, il periodo in cui il maggior numero di pensioni poterono finalmente essere esaminate e risolte, e ciò va ricordato con onore per chi per tale risultato non risparmiò fatiche.

Mentre era in via della Stamperia preparò e promosse due leggi di notevole importanza per le pensioni di guerra: con la prima venivano apportate sostanziali integrazioni nella legislazione delle pensioni di guerra dirette, e tra l'altro venivano riaperti i termini per la presentazione delle domande; con la seconda venivano finalmente adeguate le pensioni di guerra indirette a favore delle vedove e degli orfani. Oltre ai notevoli aumenti delle pensioni e degli assegni di previdenza concessi con criteri di maggiore liberalità, s'estendevano tra l'altro le pensioni anche ai collaterali invalidi, erano mantenute le pensioni agli orfani studenti fino al ventiseiesimo anno di età, ed equiparate le tabelle per le pensioni per le vittime civili a quelle dei combattenti.

Anche per i danni di guerra dette incremento notevole alle liquidazioni, risolvendo tra l'altro il fondamentale problema della indennità spettante al naviglio mercantile distrutto per cause di guerra. Per tutti gli anni in cui fu Sottosegretario rappresentò il Governo nella Commissione finanze e tesoro del Senato. Nello stesso periodo fece parte di missioni all'estero quale rappresentante ufficiale del Governo italiano. Dopo la parentesi governativa fu subito rieletto nel direttivo del Gruppo parlamentare del Senato e nuovamente chiamato nell'8^a Commissione agricoltura.

Inoltre, per la specifica competenza acquisita nei problemi finanziari, fu chiamato a far parte contemporaneamente della 5^a Commissione finanze e tesoro dove è stato relatore di non poche leggi. Meritano menzione quella riguardante i nuovi organici nell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro, e l'altra relativa all'aumento dei fondi a disposizione per contributi a favore dell'agricoltura e dell'artigianato.

È stato Presidente della Commissione speciale interparlamentare per lo studio del testo unico sulla riscossione dei tributi locali. Primo Presidente della ACAI provinciale di Foggia nel 1963 fu chiamato a presiedere il consorzio per l'istruzione tecnica di Foggia. Proprio per riconoscimento di particolari competenze, il Ministro dell'agricoltura e foreste lo nominò nel novembre del 1963, come si è detto, presidente dell'UNIRE, e ricoprì tale carica sino alla sua dipartita dando tutto se stesso, guadagnandosi riconoscimenti e unanimi consensi.

Grati dell'interessamento da lui prestato per definire alcune disposizioni legislative in favore della Repubblica di San Marino, i Capitani reggenti gli avevano conferito le insegne di grande ufficiale dell'Ordine di quella Repubblica.

Onorevoli senatori, riassunta con dovizia di dati un'esistenza operosa, merita cenno un episodio marginale, minimo se si vuole, ma non privo di senso, che coronò l'esistenza del nostro collega che ebbe somamente in onore la bontà. Spesso i particolari illuminano più che le grandi gesta. Si sa poi che a ben pochi è consentito di compiere azioni memorande, ma non penso che per questo abbia minor valore la vita di quanti sanno dar valore a quelle che si dicono piccole cose. La vita dei migliori è spesso una trama di modeste cose, di piccole azioni che, rianimate dall'amore, possono trasformare un'esistenza in un prezioso tessuto di bene. C'è un eroismo grande anche se non clamoroso, anzi raccolto e nascosto, che consiste nell'accettare operando la vita com'è, con i suoi crucci, rinunzie, contraddizioni e pene, ingegnandosi di trasformare con letizia in tessera lucente ogni attimo che la Provvidenza ci accorda in modo che ne risulti, al fine del nostro pellegrinaggio terreno, un mosaico di pregio.

Il nostro collega amava l'azione e non sapeva godere il meritato riposo nella sua casa patrizia, e ingannava la lontananza dalla famiglia pensando al prossimo incontro con i suoi cari, con i prediletti nipotini che l'attendevano alla stazione di Foggia e sapevano in un istante fargli dimenticare stanchezza e crucci. Ho tante volte assisti-

to a quegli incontri di cuori! Apprendo che De Giovine dicesse un istituto in Lucera e che chiamava figli suoi gli orfani affidati alle sue cure, e la parola certo prendeva senso dalla carica affettiva che egli dava a quella paternità di adozione. Ha consolato tribolati e poveri, è stato sempre munifico e generoso, ha amato procurarsi la gioia che viene dal beneficiare. Un uomo così fatto, un cuore sensibile, poteva rispondere sollecitamente ad un appello contenuto in una cronaca de « Il Tempo », assai nota ai lettori di quel giornale, intitolata: « Cuore di Roma ». Che cos'era avvenuto? I lettori furono commossi nell'apprendere che un vetturino era ridotto a malpartito per la perdita del vecchio e fedele cavallo. Ad un caso pietoso e umano provvide prontamente il gentiluomo sorridente di Lucera, la massima autorità dell'ippica nazionale. E credo fosse più sua la commozione per il gesto compiuto che non la gioia dello stesso beneficiato. In virtù di quel tratto gentile e pronto Gaetano Giovagnoli, il bravo vetturino, ritrovò la serenità del suo lavoro divenuto la ragione stessa della sua esistenza. Di giorno e di notte, col nuvolo e col sereno, egli poteva riprendere ad accompagnare i turisti per le vie di Roma, a dare ad essi spiegazioni succinte e pittoresche dei luoghi e monumenti più significativi dell'Urbe, godere coi trasognati stranieri, con le coppie di sposini felici, risentire il noto rumore delle ruote sui basalti delle strade.

Il ricordo di De Giovine, che accresce il necrologio di tanti nostri colleghi scomparsi, l'affabilità signorile, la squisitezza di modi, il sorriso pronto e sereno, le qualità di mente e di cuore restino tra le nostre più care memorie, procurino conforto e vanto ai suoi familiari inconsolabili, incitamento ed esempio a tutti noi, che in questo momento sentiamo rinnovata la pena della sua scomparsa.

Onorevoli colleghi, il cordoglio nei superstiti è prova di vita bene spesa; il crescente rimpianto dei nostri cuori, di tutti coloro che lo conobbero e lo amarono, ne rappresenta il collaudo migliore.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Il senatore Alfonso De Giovine, scomparso « avanti che l'età sua fosse piena », è stato qui commemorato con nobili ed alte parole che rievocavano i molti aspetti della sua opera intelligente e saggia, le tappe della sua brillante carriera politica, le esime qualità che lo distinguevano. Ad esse si associa con profonda commozione il Gruppo liberale, nel ricordo di lui, che fu nostro caro, indimenticabile collega.

Vorrei soffermarmi qualche istante sull'altra, tragica scomparsa, quella dell'onorevole Lodovico Benvenuti, che è pure ben dolorosa perdita per tutti noi, per il nostro Paese, per la democrazia italiana, per la causa dell'unità europea. È anche, per me personalmente, quella di un carissimo amico, col quale per lunghi anni, dai giorni della giovinezza fino all'ultimo fugace incontro, la vigilia stessa della sua sciagura, ero vissuto in piena comunione di spirito ed avevo condiviso idee, ansie, speranze, anche se eravamo destinati l'uno e l'altro a militare poi in diverse formazioni politiche.

Due sentimenti animavano Lodovico Benvenuti uomo politico e, prima ancora, uomo; due sentimenti che avevano radici profonde nell'animo suo e attingevano in lui l'impeto della passione.

L'amore della Patria, che lo trasse diciannovenne a combattere valorosamente sul Piave nel giugno 1918 e che lo indusse nel 1940 a compiere, austeramente, ma integralmente, il suo dovere in una guerra che detestava. Sentiva l'amore di Patria in modi ottocenteschi e quasi, direi, giacobini, singolari nel fervente cattolico che egli era. Nessun elemento meno puro, nessun egoismo, nessuna scoria nazionalistica inquinavano lo spontaneo attaccamento alla sua terra, alla terra dei suoi; nessuna retorica lo sviliva. Egli semplicemente amava la sua Patria, secondo l'intuizione mazziniana, perchè amava tutte le Patrie e, pertanto, il suo sentimento assurgeva a valore universale.

Nè tale sentimento doveva contrastare colla successiva sua visione di un'Europa

unita, ma anzi perfettamente si conciliava con essa o si affinava in essa, poichè l'unità europea, lungi dal significare l'annientamento delle singole nazioni, doveva rappresentare la loro ricomposizione ed esaltazione, quella delle loro tradizioni, dei loro incomparabili valori civili, in una nuova, più grande e più adeguata espressione politica. Insieme, l'amore della libertà, anche questo sentito all'infuori di ogni retorica, come diritto primario ed irrinunciabile dell'uomo e del cittadino, ma al tempo stesso sentito come responsabilità morale, nella consapevolezza e nell'accettazione della disciplina e dei doveri che impone. Per questo egli fu subito irriducibilmente avverso alla dittatura e tale si mantenne durante tutto il ventennio, per poi gettarsi nell'arena politica a fianco di De Gasperi, al quale lo univano devozione e reciproco affetto, ansioso di dare il suo contributo alla nascente democrazia e di far sì che l'Italia potesse alfine fondare il proprio avvenire su stabili e libere istituzioni.

Al servizio di questi ideali Lodovico Benvenuti pose la sua preparazione, frutto di assidui studi e di notevoli esperienze, la sua vasta cultura umanistica, la sua capacità dialettica, tutte le doti del suo ingegno e quelle del suo carattere. Quelle del suo carattere soprattutto. Benvenuti aveva una sensibilità particolare, rivelantesi a volte in tratti imprevedibili di delicatezza che lasciavano stupiti e commossi coloro ai quali erano rivolti. In pari tempo egli era di un'assoluta fermezza. Non era disposto a transigere, a costo di qualunque sacrificio; quando riteneva di essere nel giusto, non era disposto ad arretrare di un passo, se la coscienza gli diceva di non doverlo fare. Non era l'uomo dei compromessi; era l'uomo delle battaglie, lealmente e coraggiosamente combattute. E tuttavia in tali battaglie, dopo tali battaglie, sempre riaffioravano la generosità della sua indole, la gentilezza e la bontà dell'animo suo.

« Combattete per la buona causa senza mai deflettere, ma non abbiate mai rancore verso gli avversari, non abbiate mai acredine verso gli erranti ». Così lasciò scritto ai suoi figli in un supremo messaggio; così

ancora, onorevoli colleghi, la sua voce esorta ed ammonisce noi pure.

P I C C H I O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Onorevole Presidente, non è con la parola che posso ricordare e commemorare Alfonso De Giovine, ma con il cuore che ha battuto nell'ora della notizia fatale e che batte ancora più affrettatamente in questo momento. De Giovine infatti è stato per me non un amico, un confratello; lo è stato nel Parlamento e lo è stato più tardi a capo dell'UNIRE, dove svolse una opera diligente, assidua e amorosa.

Alfonso De Giovine era un uomo sincero, onesto, devoto nell'amicizia. L'autore del *De amicitia* se avesse conosciuto De Giovine, avrebbe potuto ricordarlo come uno dei più pertinaci di tale sentimento che, secondo Socrate, è la più alta qualità umana. Lo ricordo quando, come Sottosegretario di Stato, lo incontrai alla mostra del mobile a Cascina, lo ricordo sui campi di corse, lo ricordo a S. Rossore, centro ippico italiano: aveva sempre parole affettuose, era sempre umile, buono, sincero. A lui non può che andare il ricordo affettuoso di quanti credono ancora nella fraternità degli animi e nella solidarietà dei cuori. Lo commemoro con cuore commosso e non lo dimenticherò mai.

K U N T Z E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

K U N T Z E . Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista io mi associo alle commosse parole che qui sono state pronunciate per commemorare i colleghi scomparsi. Ma vorrei aggiungere il mio particolare, personale cordoglio per l'imatura scomparsa del senatore Alfonso De Giovine che era mio conterraneo: egli infatti era senatore di Lucera che dista appena 18 chilometri da Foggia.

Con Alfonso De Giovine io avevo avuto una lunga dimestichezza ancor prima che ci scontrassimo nell'agone politico. Egli, come avvocato, era stato da me conosciuto fin da quando io non ero ancora entrato nell'ordine forense perchè militavo ancora con la toga del magistrato e fin da allora, onorevoli colleghi, io ebbi modo di apprezzare le sue elevatissime doti di carattere e soprattutto di cuore.

Io credo che non vi sia molto da aggiungere, e non vi sia anzi nulla da aggiungere a quel che qui, con profonda commozione, il senatore Russo ha detto a ricordo di questo nostro collega così immaturamente scomparso e così crudelmente sottratto all'affetto della sua famiglia e di quanti lo amarono, lo apprezzarono e lo stimarono; ma forse le sue doti migliori, così come è stato già ricordato, furono soprattutto quelle doti di modestia, di bontà, di umiltà, vorrei dire veramente cristiana, con le quali egli trattava tutti quelli che doveva avvicinare, senza differenza, qualunque fosse la classe sociale alla quale appartenevano.

Ed io credo, onorevoli colleghi, di poter concludere queste mie disordinate ma profondamente commosse parole affermando che del senatore De Giovine il ricordo più dolce, più caro, quello che non scomparirà, quello che non è rivestito dell'orpello delle cariche, ma delle doti dell'animo e del cuore, quel che resterà come vivo ricordo in noi tutti sarà soprattutto la squisitezza del tratto, la modestia dei modi, la squisita gentilezza dell'animo.

P A C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C E . Il Gruppo del Movimento sociale italiano si associa con reverente cordoglio al ricordo, espresso da tutti i Gruppi parlamentari, dei due eminenti parlamentari scomparsi. La loro fede nella Patria, non declamata, ma vissuta, provata, sofferta, la loro vita nella luce della religione li impongono al rispetto di ognuno.

C A N Z I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A N Z I A N I . Il Gruppo del Partito socialista italiano si associa alle nobili e commosse parole in commemorazione dei due valenti parlamentari Benvenuti e De Giovine, che hanno onorato le nostre Assemblee ed hanno lavorato attivamente per tutta la loro esistenza in difesa della democrazia e per l'Italia libera ed indipendente.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa al rimpianto che qui è stato espresso con così nobili parole da tutti i settori per la scomparsa del senatore De Giovine e dell'onorevole Benvenuti. Io vorrei aggiungere solo, come mio ricordo personale, quello dell'onorevole Benvenuti che ho conosciuto come europeista convinto ed impegnato, come uomo che credeva nelle cose che affermava e che perciò, per queste virtù, onorava la democrazia.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la Presidenza del Senato è grata ai senatori Montini e Bergamasco e all'onorevole Guardasigilli i quali hanno così nobilmente ricordato la figura e le opere dell'onorevole avvocato Lodovico Benvenuti, deputato alla Costituente e, nelle legislature 1948 e 1953, rappresentante alla Camera del Collegio elettorale Mantova-Cremona per la lista della Democrazia cristiana, Sottosegretario al commercio estero nel settimo Gabinetto De Gasperi e Sottosegretario agli esteri dal luglio 1953 al luglio 1955 nei Ministeri De Gasperi, Pella, Fanfani, Scelba, Segretario generale del Consiglio d'Europa dal 1957 al 1964.

L'anzianità dell'ufficio, la continuità e l'importanza delle cariche, di per sè sarebbero sufficienti per una sua degna commemorazione, ma vi ha in Lodovico Benvenuti una spiccata singolarità che trascende la sua vita politica, perchè per gli amici e quanti lo hanno avvicinato in Patria e all'estero

aveva la virtù di una dedizione così alta d'affetti che tutti ne erano presi.

A Crema, la sua piccola patria e la più amata, a Milano, a Roma, a Strasburgo sono i ricordi di questo signore, nobile di stirpe e di tradizioni, ma più ancora di sentimenti, di intuizioni, di costumi.

Nel mondo diplomatico, tanto sensibile alle vicende che il più delle volte hanno nome dagli uomini che le ispirano e le conducono, Lodovico Benvenuti ebbe le simpatie non per il prestigio della carica, ma per la distinzione, lo stile, la parola, che nelle varie lingue di cui era padrone avvicinavano l'Italia alle altre Patrie.

Lo vidi in una prima Assemblea europea al Lussemburgo di Parigi, accanto a De Gasperi, dominatore di delegazioni e di contrasti, affascinato dalla causa dell'Europa unita, che dal mito dei primi tempi doveva concretarsi nelle basi gettate a Messina e nei patti del Mercato comune stipulati a Roma.

Vedeva nell'Europa unita il motivo dell'avvio al consolidamento della pace e al superamento delle barriere che erano il gioco contro le libertà, di cui fu assertore nella lotta contro il fascismo e le dittature di ogni tempo e di ogni terra.

A Crema accettò la lotta contro il fascismo e il tedesco invasore e quando, nella imminenza della liberazione, trepidò per le sorti dei fratelli oppressi, carcerati, esuli sui monti della Patria a prepararne la ribellione, non esitò a lanciarsi nella mischia scrivendo alla macchia i moniti fieramente cristiani della Resistenza italiana.

Nel giugno del 1963, mentre ancora a Strasburgo sedeva Segretario dell'Assemblea consultiva d'Europa — quasi presago della sua non lontana fine, come ha ricordato il senatore Bergamasco — lasciava insegnamenti di vita che non sono soltanto per i figliuoli che lo piangono, ma per tutti noi e per me che gli fui collega e amico fraterno.

Nella solennità di quest'Aula e da questo banco risuona l'eco anche nei cuori nostri in un'ora tragica per l'umanità e per il mondo. « Non fate male alle creature di Dio. Ricordate che di mano in mano gli anni passano e che la morte si avvicina, ciò che vera-

mente pesa sulla coscienza è il male che abbiamo fatto agli altri. Non siamo mai cinici o spregiudicati. Difendete il buono e il giusto ma senza mai cercare voi stessi e senza acredine verso le creature che voi ritenete erranti ».

È un invito alla tolleranza, alla solidarietà tra gli uomini! Il Senato ne è sensibile e la Presidenza si associa ai sentimenti espressi in quest'Aula per rinnovare alla famiglia Benvenuti e alla città di Crema il suo profondo cordoglio.

L'onorevole avvocato Alfonso De Giovine è tuttora presente alla nostra memoria e nel nostro cuore. È morto improvvisamente in una clinica di Roma pochi giorni fa, il 17 giugno 1966, tra lo schianto della vedova, della figlia e dei congiunti, ma è vivo tra noi, anche se in questa legislatura non è rientrato; era sempre vicino ai colleghi del tempo andato e con noi, pur al di fuori del Senato, partecipava alle vicende della vita parlamentare. L'hanno apprezzato e amato i colleghi di Puglia e delle regioni meridionali (la prova si è rammostrata nelle espressioni commosse del senatore correggionario Luigi Russo e del senatore, pure correggionario, onorevole Kuntze, e dei colleghi Bergamasco, Picchiotti, Pace, Canziani) ed ancor più ne hanno valutato l'ingegno, la cultura, la nobiltà d'animo e l'assoluta dedizione quanti, anche se con mentalità e stati d'animo e temperamento di settentrionali, hanno seguito l'amore alla sua città di Lucera, ai paesani suoi e l'appassionata comprensione dei bisogni, delle fatiche, delle esigenze della nobile umile gente della sua amata Puglia.

Era entrato al Senato nel 1953; fu rieletto nel 1958; partecipò all'attività del Gruppo senatoriale democratico cristiano, del quale fu solerte ed esemplare segretario sino alla sua chiamata al Sottosegretariato del tesoro per i danni e le pensioni di guerra.

Qui — e lo ha accennato il senatore Russo — rivelò le doti della sua esperienza giuridica, del suo equilibrio amministrativo e soprattutto manifestò la rettitudine che ancora oggi è ricordata da quanti collaborando con lui ammirarono le virtù di un galantuomo, superiore cioè alle competizioni

di parte e agli interessi individuali, custode saggio e prudente delle cose che non considerava sue ma dello Stato.

E dello Stato e dei suoi ordinamenti, fedele alle tradizioni del suo casato, fu e volle essere valido tutore e difensore.

Anche per questo i colleghi del Senato gli vollero bene e da tutte le parti gli erano grati per il prestigio che aveva ridato con la sua integrità illibata alla moralizzazione del costume e all'indirizzo della vita pubblica.

Buon sangue non mente, e non mutarono i suoi indirizzi quando il Ministero dell'agricoltura gli affidò le sorti dell'Unione nazionale incremento razze equine.

Al di sopra di un mondo che non era del tutto il suo, ne comprese l'ambiente, ne ispirò il nuovo costume, arbitro di situazioni che nella coscienza adamantina lo affaticavano in tormento di notti insonni, lasciò nell'UNIRE l'impronta di una mente aperta e di una mano ferma ed efficiente. E anche là ne piangono l'immaturo perdita.

La Presidenza del Senato si associa al lutto della vedova, signora Rachele, della figliola, signora Elvira, di tutti i congiunti, dei cittadini di Lucera. Desidera che giungano rinnovati, accoratamente sinceri, i sentimenti di questo cordoglio.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla nomina a magistrato di corte d'appello » (1487), d'iniziativa del deputato Breganze e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello », d'iniziativa del deputato Breganze e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Kuntze. Ne ha facoltà.

KUNTZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discus-

sione qui al Senato, dopo aver già superato il vaglio dell'altro ramo del Parlamento, anche se risponde inlubbiamente ad una lunga e sentita attesa dei magistrati, che ha una origine ormai annosa e vorrei dire remota, anche se indubbiamente costituisce un passo avanti, sia pure molto timido, rispetto alla legge n. 4 del 1963, attraverso le modifiche, gli emendamenti, gli interventi anche vivaci del Governo durante la discussione nell'altro ramo del Parlamento, è diventato una pallida ombra di quello che era l'originario progetto Breganze ed ancor più dell'altro progetto dell'onorevole Martuscelli.

Queste modifiche apportate, non voglio dire che svuotino completamente di contenuto l'oggetto a cui tendevano gli originari progetti di legge, ma certamente vengono grandemente a limitarne l'originaria efficacia.

Su questo disegno di legge, onorevoli colleghi, il nostro pensiero è stato espresso in maniera chiara e netta alla Camera dei deputati e qui non abbiamo che da riconfermarlo senza alcuna modifica e senza alcuna riserva. Siamo favorevoli a questo disegno di legge anche se esso non porta, a nostro giudizio, a completa attuazione delle norme costituzionali che dettano precetti in ordine alla Magistratura. Secondo noi, il principio dettato dalla Costituzione secondo il quale i magistrati si dividono e si distinguono tra loro solo per funzioni — principio di notevolissima importanza, onorevoli colleghi, e non sfuggirà certo alla vostra intelligenza il significato di quella norma — aveva la finalità precisa di assicurare l'indipendenza interna della Magistratura, l'indipendenza esterna essendo già assicurata da altre norme della stessa Costituzione. Ma tale principio non trova attuazione nemmeno con questo disegno di legge. Si ha l'impressione, onorevoli colleghi, che ogni tanto, sotto la pressione obiettiva delle cose, si tenda a fare qualche passo avanti, si tenda a dare un'attuazione più concreta, più reale, più sensibile alle norme costituzionali; ma dopo aver fatto questo timido passo ci si ritrae indietro come se fossimo pentiti. E allora gli emendamenti si aggiungono agli emendamenti e a questi

si sommano gli emendamenti agli emendamenti, e quello che originariamente era un disegno di legge il quale, pur non avendo nulla di rivoluzionario e di sovversivo, non solo veniva incontro con maggiore ampiezza e con maggiore larghezza a queste necessità ed esigenze, da tanti anni sentite, dei nostri magistrati, ma cercava di porre finalmente il legislatore sulla via retta dell'attuazione costituzionale, attraverso questi passi indietro, viene a perdere il suo contenuto di progressiva, sia pure graduale, attuazione delle norme costituzionali.

Questo principio, al quale mi richiamavo, della divisione dei magistrati solo in relazione alle funzioni che essi esercitano, in concreto, verrebbe attuato soltanto con la abolizione della carriera nel modo più completo, più assoluto e più totale, liberando la Magistratura da ogni gerarchia, da ogni organizzazione piramidale. Oggi invece questa piramide sembra rafforzata e il vertice opprime la base della Magistratura.

Il senatore Ajroldi ieri diceva che non siamo più in tema di carriera di gradi, ma di carriera di funzione. Ora, onorevoli colleghi, sembra a me che non si debba giocare con le parole. Quello che dovrebbe essere soppresso, quello che secondo noi, nell'intenzione del legislatore, doveva scomparire, è la carriera, e in questo, onorevoli colleghi, noi siamo confortati dal parere, dall'opinione di eminenti costituenti non di parte nostra. Voglio riferirmi a Luigi Einaudi, voglio riferirmi al compianto scomparso onorevole Calamandrei, i quali apertamente si espressero nei lavori per la Costituente per la soppressione della carriera dei magistrati.

Ora, dicevo, non è il caso di giocare con le parole. Potrebbe dirsi allora che invece di una carriera di funzioni saremmo di fronte ad una carriera di finzioni, perchè la realtà obiettiva contrasta con quanto ha sostenuto con tanto calore l'onorevole Ajroldi. Una carriera di funzioni starebbe a significare che da una funzione si passi ad un'altra, e una volta entrati in questa funzione, per il fatto stesso che l'attribuzione di questa funzione costituisce la scala di un gradino, non si dovrebbe più ri-

discendere. Ma come facciamo noi, onorevoli colleghi, a parlare di carriera di funzioni se in Appello, in Tribunale, nelle Corti di assise di secondo grado noi troviamo dei consiglieri di Cassazione, dei presidenti di sezione di Cassazione, i quali hanno funzioni di magistrato di merito? Il Presidente della Corte di appello è un *primus inter pares*, quando presiede la Corte o la sezione della Corte, e non ha poteri di preminenza. E allora quale diversità di funzione? Quale carriera di funzioni?

La verità è che dovrebbe essere un *primus inter pares*, ma il peso gerarchico purtroppo ancora si fa sentire. Non ha pregio, secondo noi, onorevoli colleghi, l'affermazione secondo la quale si sostiene che la Costituzione stessa abbia voluto mantenere in vita una carriera per i magistrati, allorchè parla di promozioni, attribuendo le promozioni dei magistrati al Consiglio superiore della Magistratura.

È vero che la Costituzione usa questo termine, ma tale termine o va inteso, come da taluni si ritiene (e dico subito che io non condivido questa opinione) come l'unica promozione vera e propria che esiste nella carriera — se carriera ancora si può chiamare — o nella progressione di funzioni, come più propriamente dovrebbe dirsi, di magistrato, cioè la promozione a giudice aggiunto; ovvero va intesa, la parola promozione, nel senso di attribuzione al magistrato di diverse e più qualificate funzioni senza che ciò però significhi un riconoscimento di un superiore grado gerarchico, e questa diversa attribuzione di funzioni comporta una progressione anche di carattere economico.

Se promozione invece dovesse intendersi come conferimento di un grado, così come avviene nell'esercito, per cui ad un certo punto il magistrato colonnello venisse promosso generale, sarebbe svuotato completamente di ogni contenuto il principio costituzionale secondo cui i magistrati si distinguono tra loro unicamente per le funzioni che ad essi sono attribuite. Un tale significato quindi, che cioè la promozione costituisca il conferimento di un grado superiore, non può essere accettato alla stregua

di una aderente interpretazione della nostra Costituzione. Il principio ricordato è assoluto e di carattere generale e pertanto va rispettato.

L'altro inciso, che si riferisce alla promozione, vorrei dire che è un *accidens* introdotto nella norma che stabilisce le attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura. Allora, delle due l'una: o fra le due norme non vi è contrasto e il termine « promozione », stante l'assolutezza del principio di carattere funzionale, non può essere che inteso nel senso da noi sostenuto, cioè come attribuzione di una diversa funzione; o vi è un contrasto, e noi non siamo per questa seconda ipotesi, perchè apparirebbe strano che il costituente sia incorso in una simile contraddizione in norme che quasi si susseguono l'una all'altra. Ma anche in quest'ultimo caso tale contraddizione non potrebbe essere risolta che nel senso che il particolare, il dettaglio non può essere in contrasto con la norma generale. E non si dica che la regola è il contrario, che cioè la norma particolare prevale su quella di ordine generale. Ciò può essere vero quando si discute di leggi ordinarie; ma quando si è in tema di Costituzione, la quale detta i principi generali da cui non si può derogare e a cui è doveroso attenersi, a queste norme di carattere generale non può darsi un'interpretazione che non sia quella che è resa evidente dalla lettera stessa della legge.

Ecco dunque le ragioni per le quali noi riteniamo che questo disegno di legge, pur costituendo un timido passo avanti nell'interesse dei magistrati, non risolve il problema e non affronta le questioni vitali della nostra Magistratura. Per cui quella crisi della giustizia di cui tanto si continua a parlare, non sarà certamente risolta dal presente provvedimento.

Né si dica che una soppressione della carriera porterebbe all'appiattimento dei magistrati. Questo è uno degli argomenti più usati per combattere la nostra tesi. L'abolizione della carriera non significa né soppressione della progressione economica, né soppressione del conferimento di funzioni diverse e più qualificanti. Sicchè non viene

meno nel magistrato l'incentivo a farsi conferire quelle funzioni più qualificate che, pur non costituendo un grado gerarchico o una superiorità gerarchica, si addicono meglio alle sue particolari attitudini. E la progressione economica congiunta a questo diverso conferimento di funzioni assicura nella maniera più assoluta che non può esservi un appiattimento.

Onorevoli colleghi, parliamoci con tutta sincerità. Il sistema attuale garantisce realmente la progressione dei migliori o non la garantisce (e abbiamo avuto molte esperienze nel passato)? L'esperienza del passato è molto amara per tutti coloro che hanno militato o militano nella Magistratura e per tutti coloro che alla Magistratura sono vicini a causa della professione che esercitano.

Io ricordo i concorsi per titoli, vituperati da tutti, senza esclusioni. La legge 4 gennaio 1963, n. 1, fu un primo timido tentativo di rottura di fronte alla generale levata di scudi, alla generale ribellione contro i concorsi per titoli che non davano nessuna garanzia di selezione. Io stesso, onorevoli colleghi, ho avuto occasione di parlare con dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli, e mi è stato detto: salvo due o tre figure che eccellono e che si distaccano dalla massa, tutti gli altri sono sullo stesso livello, per cui le differenze di decimi o di centesimi di punto sono dovute al caso, o ad altri ragioni ancora meno commendevoli.

Dicevo che la legge n. 1 del 1963 fu un primo timido tentativo di rompere il sistema e di delimitare, anzi di ridurre ai margini l'importanza dei titoli nella valutazione della persona del magistrato. Ma la pratica attuazione di quella legge ha dimostrato che le cose non sono cambiate di molto; e io vorrei dire che non sono cambiate affatto. Nonostante la contraria volontà espressa nella lettera della legge, per cui i titoli non solo non devono essere determinanti ma devono essere esaminati come ultimo elemento per la valutazione della personalità del magistrato, attraverso le commissioni di scrutinio, composte tutte di magistrati di Cassazione, i titoli sono ridivenuti determi-

nanti sia per la promozione in Appello che per la promozione in Cassazione. E così è accaduto come per il drago della leggenda al quale, mozzata la testa, la testa come per incanto risorgeva. E lo scrutinio, quello scrutinio che già nella legge del 1963 non era considerato esente da pecche, per aver creato il merito semplice e il merito distinto, che è un altro *quid* che si affida ad una valutazione soggettiva e un po' ai giochi dei bussolotti, dei titoli estratti in un periodo una distinzione e una differenziazione fra il più o meno favorevole, quello scrutinio ha dato luogo a degli inconvenienti gravissimi perchè degnissimi magistrati si sono visti bocciati, altri si sono visti promossi con merito semplice a fronte dei magistrati, facenti parte dello stesso collegio, promossi per merito distinto, solo perchè i titoli da essi presentati avevano incontrato il giudizio favorevole della commissione di scrutinio.

In tale situazione, onorevoli colleghi, nonostante tutte le riserve, tutti i limiti che noi riconosciamo in questo disegno di legge, ben venga il nuovo sistema al quale, per quel che ho detto, è chiaro che noi non eleviamo degli osanna, ma riconosciamo che esso costituisce un miglioramento sia pure assai timido nei confronti del sistema attuale. Ogni sistema del resto, onorevoli colleghi, non è esente da difetti e noi saremmo grati a chi potesse e volesse suggerirne uno che potesse considerarsi perfetto, che potesse incontrare il gradimento e l'approvazione di tutti.

Dobbiamo riconoscere però, allo stato delle cose, nonostante la nostra insoddisfazione che vogliamo ribadire, che questo disegno di legge costituisce un passo in avanti per la valutazione della personalità del magistrato; e io voglio qui accennare onorevoli colleghi a qualche cosa contro la quale altri colleghi di altra parte hanno spezzato numerose lance.

Si è detto: il pericolo del conformismo non esiste, è una favola, è una fantasia agitata così per fare paura; vi è invece una cosa che va tenuta presente, che va ricercata e rispettata ed è la certezza del diritto.

Ebbene, io non credo che questi problemi debbano essere trattati con delle frasi sia

pure molto elevate, ma che sono sempre delle frasi fatte. Che cosa significa, onorevoli colleghi, certezza del diritto? Dovrebbe significare la uniforme, la conforme interpretazione della norma di legge da parte del supremo organo di giurisdizione. Ora, senza fare ironie, come fa a parlarsi di certezza del diritto se nello stesso giorno, onorevoli colleghi, e vi sono i documenti, le sezioni della Cassazione, sullo stesso corridoio, una di fronte all'altra, decidono una stessa causa in senso diametralmente opposto? E come fa onorevoli colleghi a parlarsi di certezza del diritto quando la stessa suprema assise, cioè la Cassazione a sezioni unite, dopo aver deliberato una causa in un certo senso e dopo aver deciso, dopo questa causa, altre questioni identiche in modo conforme, per cui un povero avvocato crede di trovarsi di fronte ad una giurisprudenza consolidata ed assicura il suo cliente di aver causa vinta, e si ritorna davanti a quelle sezioni unite che dovrebbero garantire la certezza del diritto, e invece decidono in senso diametralmente opposto...

P A F U N D I . Ci saranno delle ragioni. Altrimenti ci sarebbe immobilità nel diritto!

K U N T Z E . Benissimo, proprio qui la volevo, onorevole Pafundi, perchè questo significa che in diritto non vi è mai nulla di certo, che la dialettica stessa dell'interpretazione della legge crea queste disparità di interpretazione.

Ma allora non bisogna imporre — certo non vi è una imposizione espressa, ma vi è una imposizione tacita — ai magistrati di merito di rispettare, di fare ossequio alla magistratura della Corte di cassazione.

P A F U N D I . Ma non è vero! La Cassazione afferma: andate in diverso avviso, ma motivate bene.

C A R U S O . Spesso è la Cassazione che non motiva!

K U N T Z E . Onorevole Pafundi, io ho apprezzato molto il suo discorso di ieri,

credevo lei potesse altrettanto apprezzare le mie modestissime parole di oggi.

Ma io volevo dire questo, onorevole Pafundi, e su ciò non vi è smentita: chiunque vive a contatto con la vita giudiziaria di ogni giorno queste cose le sa. I magistrati non sono degli eroi, o per lo meno non sono tutti degli eroi: ve ne potrà essere uno su cento. Ma i magistrati che debbono essere scrutinati che si avvicinano al controllo, al vaglio della loro personalità per arrivare a una promozione — e con un sistema in cui i titoli hanno un valore determinante e assoluto — vorranno mai presentare, a quegli stessi giudici che dovranno giudicarli, delle sentenze che siano difformi da quelle decisioni che quegli stessi giudici hanno emanato? Ma come potranno, anche onestamente, quei giudici dire che quelle sentenze sono giuste, se sono in contrasto con quello che è stato il loro convincimento?

P A F U N D I . Può darsi che si convincano!

B E R L I N G I E R I , *relatore*. C'è l'esempio di Conforti. Conforti si presentò per essere promosso consigliere di Cassazione, con un titolo in cui sosteneva una tesi in netta opposizione a quello che era stato l'insegnamento della Cassazione.

K U N T Z E . Senatore Berlingieri, il caso Conforti lo conosco anche io, perchè Conforti è un po' dei tempi miei. Però il caso Conforti è un caso singolo, che è dovuto alla grandissima, all'altissima personalità di Conforti. Ecco: gli eroi, caro Berlingieri! Ma di eroi non è fatta tutta la Magistratura.

P A F U N D I . Non si tratta di eroismo, ma di cultura, di saper convincere, di saper ragionare.

K U N T Z E . Io non credo che vi siano dei magistrati incolti e che non sappiano ragionare; perchè se dovessimo arrivare addirittura a questa conclusione, non credo

che faremmo l'elogio qui, in quest'Aula, della Magistratura.

Vi potranno essere magistrati più o meno preparati, più o meno colti, più o meno capaci, ma non addirittura magistrati che non siano in grado di ragionare o che non sappiano scrivere una sentenza. Se così fosse, se questi magistrati non sono capaci, sarebbe molto meglio mandarli a casa.

B O N A F I N I . Guardi a Milano, quanti ce ne sono che ragionano; direi che sono casi veramente significativi quelli cui abbiamo assistito.

K U N T Z E . Ad ogni modo, onorevoli colleghi, voglio chiudere questa parentesi sul conformismo, che per il fatto stesso di aver suscitato tante vivaci interruzioni mi fa maggiormente convinto dell'esattezza di quello che io andavo esponendo.

Riteniamo, però, che il nuovo sistema, il sistema offerto da questa legge dia al magistrato maggiori garanzie; anche se, facendo dei passi indietro rispetto ai progetti originari, non unifica la categoria dei magistrati di merito e mantiene ancora distinti i magistrati di Tribunale da quelli di appello, in ciò non accettando nemmeno l'opinione che il Procuratore generale della Corte di cassazione Poggi, nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1965 aveva espresso, sia pure come soluzione di ricambio ad altra soluzione che egli aveva prospettato. Se poi Poggi nel 1966 ha cambiato opinione, questa è cosa che riguarda lui; ma noi dobbiamo ricordare che nel 1965 egli espresse questa opinione.

Comunque i fautori dei titoli possono essere ancora soddisfatti; come ricorda l'egregio relatore nella sua relazione, i titoli continueranno purtroppo ad essere valutati, ma non sarà una valutazione assorbente e determinante; ci auguriamo almeno questo dopo l'approvazione di questo disegno di legge.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è giusto.

K U N T Z E . E per quanto concerne l'intervento del Consiglio giudiziario e del Consiglio di amministrazione per i magistrati ministeriali, per il fatto stesso che il Consiglio giudiziario è più vicino ai magistrati sui quali deve esprimere il suo parere, questo ha la possibilità di vagliare, di valutare, di esprimere un parere che corrisponda maggiormente alla reale personalità del magistrato.

Infatti l'articolo 1 di questo disegno di legge impone di tener conto della capacità e dell'attività del magistrato nell'ultimo quinquennio. Ed è questo che è importante perchè i titoli, se saranno valutati, dovranno essere valutati durante tutto l'arco del quinquennio e non attraverso quel gioco di bussolotti dell'estrazione del trimestre, per cui può avvenire che in un trimestre un valorosissimo magistrato non abbia fatto lavori giudiziari e sia bocciato di fronte ad un altro molto mediocre che abbia avuto la fortuna, in quel periodo che gli è stato assegnato, di fare una bella sentenza.

Anche se avessimo desiderato, onorevole Ministro, che si procedesse alla riforma del Consiglio giudiziario, questa fu una nostra proposta nell'altro ramo del Parlamento per abbinare a questo disegno di legge la riforma del Consiglio giudiziario...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vi è una discussione in corso alla Camera dei deputati.

K U N T Z E . Lo so, onorevole Ministro, e mi conforta che si dia finalmente corso a proposte che erano abbastanza remote. Però, anche nell'attuale composizione il Consiglio giudiziario, per quelle ragioni che ho detto, darà un complesso di maggiori garanzie e ancora di più le darà quando il Consiglio giudiziario sarà organizzato su di una base più democratica.

Attraverso l'articolo 1 di questo disegno di legge, si rileva che è quindi tutto il complesso della personalità del magistrato che va valutato: non si tratta solamente di valutare i titoli, si tratta di valutare tutta la capacità e l'attività che egli ha svolto nell'arco del quinquennio ed è sperabile che

così, onorevoli colleghi, sia eliminata la posizione di inferiorità dei magistrati delle sedi periferiche, cioè i più sacrificati per la residenza in cui sono costretti a permanere di fronte ai privilegiati di Roma, Napoli, Milano e altre grandi sedi.

In altri tempi si sapeva in anticipo, onorevoli colleghi, quanti magistrati dovessero essere promossi nella Corte d'appello di Roma, quanti nella Corte d'appello di Napoli, quanti nella Corte d'appello di Milano, quanti nella Corte d'appello di Palermo, e poi le briciole, se rimanevano, venivano distribuite tra le altre Corti d'appello. Era quindi una specie di giustizia distributiva, la quale non teneva affatto conto del valore personale del magistrato.

E da augurarsi che l'esperienza futura convalidi il giudizio positivo favorevole che noi, con le riserve enunciate, diamo di questa legge, dicendo però subito e con fermezza che noi consideriamo questo disegno di legge un punto di partenza e non un punto di arrivo. Su questo credo che possiamo essere tutti concordi, anche se potremo poi divergere nelle decisioni particolari. Ritengo infatti che sia auspicio di tutti di arrivare al più presto a una riforma globale dell'ordinamento giudiziario. Ma questo giudizio positivo che noi diamo deve essere, ripeto, vagliato dall'esperienza, proprio perchè la esperienza della legge n. 1 del 1963 c'insegna che non basta una buona legge, ma che occorre anche buona volontà nell'applicarla.

Io non debbo occuparmi *ex professo*, onorevoli colleghi, e non debbo spendere molte parole sulle eccezioni di incostituzionalità che affiorarono in Commissione: altri colleghi se ne occuperanno più particolarmente. Vorrei solo brevemente accennare al fatto che, per quanto riguarda il richiamo al paragrafo 7 delle disposizioni transitorie, in cui si dice che le norme dell'ordinamento giudiziario avranno valore fino a quando non sarà approvato il nuovo ordinamento giudiziario e, interpretando letteralmente questa norma, si sostiene che o si sarebbe dovuti addivenire a una riforma totale o non se ne sarebbe dovuto fare nulla; a parte l'assurdità di questa affermazione (sarebbe infatti la prima volta che si por-

rebbe al legislatore l'ostacolo di una riforma parziale) vorrei rilevare, dicevo, che si è anche detto qualcosa di molto grave. Si è affermato che la legge n. 1 del 1963 è passata inosservata. Abbiamo commesso un errore e si è detto in Commissione che se *errare humanum, perseverare diabolicum*, ma si è dimenticato che la legge del 1963 non è la sola che ha modificato l'ordinamento giudiziario. Infatti dal 1958, se non sbaglio, e anche prima, vi sono state delle riforme parziali, che del resto l'egregio relatore ha ricordato nella sua relazione. A questo proposito vorrei proprio rifarmi alla diligenza del relatore che ha ricordato tra l'altro — e mi sembra che questo sia decisivo — l'articolo 42 della legge del 24 marzo 1958, numero 135, istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura, che afferma che le norme sull'ordinamento giudiziario restano in vigore in quanto siano compatibili con la legge istitutiva del Consiglio superiore. L'assurdità di questa eccezione è tra l'altro dimostrata dai ripetuti interventi della Corte costituzionale. Non voglio ripetere male quanto brillantemente è stato già detto nella relazione, ma la verità è, onorevoli colleghi — e ho finito su questo punto — che la finalità della norma settima delle disposizioni transitorie della Costituzione, come è stato ricordato in Commissione e come è stato condiviso anche dall'autorevole parere del signor Ministro, era ed è quella di evitare la possibilità di carenze legislative nel caso che si fosse eccepita l'incostituzionalità di norme dell'ordinamento giudiziario, per cui si sarebbe potuta completamente paralizzare tutta la vita giudiziaria, e questo timore era particolarmente vivo allora nella mente dei costituenti perchè forse, non a torto, si riteneva incostituzionale la maggior parte delle norme dell'ordinamento giudiziario.

Io non debbo soffermarmi sull'articolo 105 della Costituzione, sul quale anche si è fatto un gran parlare in Commissione dicendo che esso parla di promozioni e non di nomine e che la nomina va fatta con concorso. Ne abbiamo già parlato in precedenza, e vorrei solo assai sommariamente aggiungere che non è questione di paro-

le, onorevoli colleghi. Se noi ci soffermiamo sul fatto che questo disegno di legge adotti e adoperi la parola « nomina » in luogo di « promozione » (e nientemeno si avanzava una proposta di emendamento per sostituire questa parola), mi pare che ciò non abbia nessuna importanza da un punto di vista sostanziale. Non solo, ma mi sembra che sarebbe veramente enorme rimandare questa legge all'altro ramo del Parlamento solo per la sostituzione di una parola. Questo potrebbe accadere e potrebbe essere giustificato solo se quella parola adottata nel testo, e che noi volessimo sostituire, potesse creare dubbi interpretativi; ma, nella specie, di quale dubbio si può parlare se è detto chiaramente che si parla di nomina a magistrato di appello?

Ora, io non so quale differenza possa esservi se si dice « nomina a magistrato di appello » o si dice « promozione a magistrato di appello ». Non formalizziamoci sulle parole, onorevoli colleghi: guardiamo alla sostanza della legge. La lettera della legge è così chiara che, non prestandosi a dubbi di natura interpretativa nemmeno in relazione alla lettera della Costituzione, non consente che noi, solo per questo, rimandiamo all'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge.

Un accenno, onorevoli colleghi, ai concorsi per esami. Nel disegno di legge è contenuta una norma transitoria secondo la quale i concorsi per esami continueranno ad espletarsi fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento, ma non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Questa norma ha incontrato delle critiche severe in Commissione e qui in Aula. Si è proposta la soppressione della limitazione a due anni; si è proposta da altri la sostituzione dei due anni con un più lungo periodo di quattro anni. Io qui concordo con quello che diceva ieri il senatore Pafundi (ecco, senatore Pafundi, io concordo con lei e lei invece non concorda con me) a proposito dei concorsi.

I concorsi, è giusto, sono riservati ai giovani. È penoso per chi vi partecipa ed è penoso per chi vi assiste vedere dei candidati ai concorsi con i capelli bianchi, a

parte il fatto che l'elasticità mentale, l'allenamento allo studio la capacità di applicarsi del giovane non sono più in chi purtroppo è già avanzato negli anni. Si potrà avere il frutto di una maggiore esperienza, ma non più quell'attitudine e quell'allenamento allo studio che sono propri dei giovani. Per queste ragioni ed anche per altre che qui per brevità non sto ad esaminare, noi fummo e siamo contrari ai concorsi per esami.

Ma c'è qualche altra cosa da dire. Quali risultati hanno dato i concorsi per esame? Io ho avuto personalmente conoscenza del caso di un magistrato escluso dalla promozione in Appello dopo un concorso per esame, per un decimo di punto. Chi è, anche fra noi, che si sentirebbe di avere in mano questa bilancia dell'orafa per calcolare non i punti o i mezzi punti, ma addirittura i decimi di punti? Che cosa sono questi artifici, questi trucchetti, per dare un contantino a chi è escluso e per dare la promozione ad altri? E quanta amarezza negli esclusi, che hanno sostenuto il sacrificio degli esami e non sono riusciti! È un'amarezza che si ripercuoterà per tutto il resto della loro carriera.

Ecco perchè noi siamo contrari ai concorsi per esami. Vedremo quindi tramontare senza rimpianti il concorso per esame. Non vediamo ad ogni modo alcuna valida ragione di una modifica che sopprima o prolunghi il termine di vita dei concorsi. Se proprio domani il Parlamento sentisse che l'ordine giudiziario, che la Magistratura non potesse reggersi senza i concorsi per esame, per il passaggio in Appello e in Cassazione, non si potrebbe fare una delle tante legghine di proroga, che purtroppo ogni giorno siamo costretti ad approvare qui e nell'altro ramo del Parlamento, perchè il Governo, nei termini che esso stesso si pone per certi adempimenti, non riesce a compiere ciò che dovrebbe fare? Dovremmo rimandare questo disegno di legge alla Camera soltanto perchè il termine invece di due anni vuol essere portato a quattro anni o perchè magari deve essere illimitato? Vi sembra che tutto questo risponda a principi di serietà e di obiettività legislativa?

Onorevoli colleghi, è arrivato il momento della verità. Parliamoci con tutta chiarezza; parliamoci, come sul dirsi, con il cuore in mano. Si vuole veramente questa legge oppure, attraverso le lodi che se ne fanno, gli osanna che si elevano, gli elogi che si muovono ai proponenti, si vuole, con un sottile gioco di emendamenti e di rimpalli fra questa e l'altra Assemblea — scusate il termine sportivo — affossare definitivamente questa sia pur timidissima riforma? Ecco perchè noi vi diciamo con tutta franchezza che siamo e saremo energicamente contrari a tutti gli emendamenti. E non perchè non vi sia forse qualche motivo apprezzabile che muove i proponenti degli emendamenti, ma perchè far tornare questo disegno di legge alla Camera col pericolo che la Camera, se farà in tempo ad esaminarlo, ce lo rimandi, significherebbe non farne più nulla; infatti tutti abbiamo presente, onorevoli colleghi, l'imminenza della scadenza della legislatura e tutti abbiamo presenti altre scadenze molto più importanti che la Camera ha davanti a sé, come l'approvazione del piano di programmazione, come i bilanci che verranno in discussione dopo le ferie estive, come le leggi regionali e tutto il grosso materiale che ancora attende di essere esaminato ed approvato in questa legislatura. Pertanto rimandare questo disegno di legge alla Camera significherebbe nella maniera più assoluta e più certa non farne nulla. Ecco perchè noi esortiamo i presentatori di emendamenti a ritirarli, affinché il disegno di legge possa essere approvato. Nulla vieta, onorevoli colleghi, che con altri disegni di legge si possano proporre i miglioramenti e i ritocchi che si rendano eventualmente necessari.

P A C E . Così si disse per la legge Piccioni.

K U N T Z E . Collega Pace, voglio rivolgermi alla sua esperienza. Se questo disegno di legge — ecco perchè ho invocato proprio la chiarezza da parte di tutti — dovesse essere emendato e dovesse tornare alla Camera, è chiaro che, col lavoro che la

Camera ha davanti a sè, non se ne farebbe più nulla. (*Interruzione del senatore Pace*).

P I C C H I O T T I . L'onorevole Martuscelli, l'onorevole Bozzi ed io abbiamo ritirato i nostri disegni di legge per adeguarci a questa esigenza. Perchè voi non volete fare altrettanto? (*Commenti dal centro e dall'estrema destra. Richiami del Presidente*).

K U N T Z E . Onorevoli colleghi, sia ben chiaro: io non dico che noi dobbiamo accettare sempre quello che ci viene dalla Camera, che noi dobbiamo chiudere gli occhi e non apportare alcuna modifica. Sono stato io il primo a sostenere tante volte in Commissione il diritto del Senato di modificare, di correggere, di emendare. Però di fronte all'imminenza della scadenza della legislatura, che è un fatto che non può essere negato, emendare questo disegno di legge e rimandarlo alla Camera, col pericolo poi che la Camera a sua volta lo rinvi al Senato, significherebbe non farne più nulla. E allora noi faremmo il gioco di coloro i quali, pur facendo formale ossequio alla volontà del legislatore, nel loro intimo non vogliono che venga portato a termine l'iter di questo provvedimento.

Desidero fare un ultimo accenno, onorevoli colleghi, e altri mi correggerà se sbaglio. Io debbo alla cortesia dell'onorevole Monni una anticipazione: egli mi ha rivelato una sua perplessità in ordine all'articolo 1 di questo disegno di legge che al terzo comma, in relazione al primo, stabilisce che la nomina produce effetti giuridici ed economici secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di Tribunale ha compiuto 11 anni dalla promozione a tale qualifica. Onorevole Monni, mi sembra che questa norma debba essere integrata con quella contenuta nell'articolo 11. L'articolo 11, infatti, dopo aver definito nel primo e nel secondo comma quella che sarebbe la sorte dei magistrati già sottoposti a scrutinii già definiti o in corso, si riferisce nel terzo comma ai magistrati non ancora valutati, che non sono mai stati

presi in considerazione ai fini di una promozione, cioè a quei magistrati di cui ella, onorevole Monni, si preoccupava. Ma non è così, come ella crede; infatti un magistrato che per sue ragioni sia stato venticinque anni a fare il giudice di tribunale e che poi oggi, dato che questa legge consente di rimanere ancora nello stesso tribunale, si presenta alla valutazione, non potrà pretendere gli arretrati dal compimento dell'undicesimo anno.

Infatti nel quarto comma di questo articolo si dice: « Per i magistrati di cui al secondo comma, e per quelli di cui al terzo comma che ottengano la valutazione favorevole dal Consiglio superiore della magistratura, se abbiano maturato le anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, la decorrenza della nomina alla nuova qualifica è disposta, agli effetti giuridici, alla data del 31 dicembre 1962, e agli effetti economici, alla data del 31 dicembre 1963, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1 ».

Quindi il caso più favorevole è quello previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1. La retroattività, allora, io vorrei sapere, preoccupa sotto un profilo giuridico o preoccupa sotto un profilo economico? Sotto il profilo giuridico non è questo il primo caso in cui una legge si occupa di promozioni retrodatate agli effetti giuridici ed economici. Io sono per mia natura contrario costituzionalmente ai feticci giuridici. Sì, certo, non potrebbe adottarsi come sistema quello della retroattività della legge, ma quando la legge non danneggia nessuno, nemmeno lo Stato perchè, onorevole Ministro, alle maggiori spese si può far fronte con i fondi ordinari di bilancio, e sarebbe inutile discutere se mancasse la copertura, è chiaro...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. La questione è stata esaminata dalla Commissione finanze e tesoro del Senato e da quella del bilancio della Camera, le quali non hanno trovato nessun rilievo da fare relativamente alla copertura.

M O N N I . Il Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato non ne sapeva nulla.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io ho un parere in data 17 gennaio 1966, in cui si dice: « La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1487, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza ». Firmato, Bertone.

T E S S I T O R I . Omero dorme qualche volta!

K U N T Z E . E io credo, onorevoli colleghi, di poter tranquillamente concludere in questo senso. Di fronte a questo disegno di legge che costituisce il soddisfacimento, sia pure parziale, di una lunga e vorrei dire penosa attesa da parte dei magistrati italiani, ritengo che il Parlamento abbia il dovere di venire incontro a queste annose aspirazioni, anche se in modo incompleto e insoddisfacente, e di portare — credo che questa sia la cosa più importante, onorevoli colleghi — un elemento di tranquillità e di serenità nella Magistratura italiana, a garanzia soprattutto di una sana giustizia, la quale non vuole sentenze dotte ma vuole sentenze giuste, e non sempre la dottrina è sorella della giustizia. A garanzia, dicevo, di una più serena sana giustizia: quindi l'approvazione di questo disegno di legge è interesse non solo dei magistrati ma di tutti i cittadini. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni)*.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nicoletti. Ne ha facoltà. Anche a lei, senatore Nicoletti, come a tutti gli altri colleghi, raccomando di essere conciso.

N I C O L E T T I . Signor Presidente, ubbidirò al suo cortese invito. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, il quale reca, come si legge nell'intestazione, « Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello », costituisce indubbiamente una importante riforma parziale del vigente

ordinamento giudiziario, che a norma dell'articolo 102 della Costituzione istituisce e regola la posizione dei magistrati ordinari ai quali è demandato l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Da questa ovvia constatazione nasce il rilievo, del resto già formulato in Commissione, che sarebbe stato sommamente opportuno provvedere ad una tale riforma nel contesto più ampio ed organico della nuova legge, il cui disegno dovrebbe essere da tempo già pronto, sull'ordinamento giudiziario, come del resto sembrava fosse in un primo tempo negli intendimenti del Governo.

È vero che è stata sottolineata l'esigenza, al fine di eliminare il fenomeno dell'accentuarsi della carenza numerica dei giudici nei tribunali, di approvare celermente il disegno di legge citato, poichè esso a tale fenomeno pone rimedio con lo stabilire, all'articolo 6, che « i magistrati di Corte d'appello, che per difetto di vacanza non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continuino ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono adetti »; ma è innegabile del pari che si sarebbe raggiunto lo stesso effetto approvando come disposizione autonoma e temporanea, cioè fino all'approvazione della nuova legge sull'ordinamento giudiziario, la norma di cui al detto articolo 6. Se ne poteva operare lo stralcio, così come è stato provveduto per il disegno di legge sui fitti.

Inoltre, il riferimento che è stato fatto in Commissione dall'onorevole Monni alla VII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per dedurne la incostituzionalità del disegno di legge, a parte la fondatezza o meno di tale eccezione, sta a ribadire l'opportunità di evitare riforme parziali in materia così delicata e di così alto interesse pubblico, in quanto, disponendosi in questa norma che fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario, in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme sull'ordinamento vigente, risulta evidente che il costituente non si pose neanche il problema della possibilità di riforme parziali, apparendo fin troppo ovvia l'esigenza di un provvedimento

to completo ed organico che inquadrasse ed esaurisse tutta la materia.

Purtroppo è da tempo invalso l'uso di fare leggi di riforme parziali in situazioni di emergenza o quasi, sotto la pressione di questa o di quell'altra categoria o per il verificarsi di casi clamorosi; e ciò senza i necessari approfondimenti e coordinamenti, sia pure con il lodevole proposito di porre un sollecito riparo a situazioni anormali derivanti da manchevolezze o insufficienze della nostra ormai vecchia legislazione, in larga parte non più rispondente allo sviluppo economico e sociale raggiunto dalla comunità nazionale. Ciò determina una produzione legislativa non solo sovrabbondante ma anche, almeno in parte, difettosa, e non solo sotto l'aspetto tecnico, perchè realizzata talvolta in maniera caotica, confusa, disorganica, causa questa, certo non ultima, di quel grave disagio che va sotto il nome di crisi della giustizia e della Pubblica Amministrazione.

Nel merito va rilevato che il disegno di legge ha suscitato in alcuni colleghi della stessa maggioranza riserve, incertezze e perplessità, data l'obiettiva rilevanza della materia. Senza alcun dubbio però il provvedimento costituisce uno sforzo di conciliazione, di compromesso tra le opposte tesi, tra quella cioè secondo la quale occorre eliminare la carriera per dare piena attuazione al dettato costituzionale di cui all'articolo 107, terzo comma, della Costituzione, il quale dispone che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzione, e la tesi di coloro che si oppongono alla progressione automatica per anzianità onde evitare il livellamento dei giudici, e richiedono invece serie selezioni per accedere alle funzioni di magistrato di Corte di appello e di quelle direttive. Ma occorre rilevare anche come il provvedimento in esame non potrà eliminare tutti gli inconvenienti che si lamentano per l'attuale sistema, mentre qualcuno ne creerà. Infatti è innovazione indubbiamente peggiorativa quella che istituisce la sottoposizione di autorità dei magistrati alla valutazione dei Consigli giudiziari. L'articolo 1 del disegno di legge, disponendo che i magistrati di Tribunale, compiuti 15 anni dalla promozione a tale

qualifica, sono sottoposti alla valutazione dei Consigli giudiziari, ai fini della nomina di magistrato della Corte di appello, chiaramente stabilisce infatti che si prescinde, per sottoporre i magistrati a detta valutazione, non soltanto dalla loro domanda ma anche dal loro consenso. È un procedimento coatto. Trattasi, a mio avviso, di una procedura assurda ed inconcepibile in quanto violatrice, oltretutto, dell'elementare dovere di rispetto della personalità del magistrato. Essa peraltro appare contraddittoria in quanto, mentre in sede di valutazione la volontà di chi vi è sottoposto non conta assolutamente nulla, a nomina conseguita tale volontà acquista piena rilevanza essendo riconosciuto e disciplinato il diritto di rinuncia alla nomina stessa.

Non si riesce a comprendere la ragione per cui è ammessa la rinuncia alla nomina mentre non lo è quella alla valutazione. Ma l'assurdità della valutazione coatta apparirà ancora più manifesta ove si prenda in considerazione l'ipotesi in cui non soltanto non è possibile presumere il consenso, ma si deve necessariamente presumere il dissenso. Tale, ad esempio, il caso, che purtroppo nella realtà si può verificare, del magistrato il quale, per malferme condizioni di salute o per sventure familiari o per altre circostanze indipendenti dalla sua volontà, non abbia potuto, nel periodo che va per legge considerato, rendere tanto da meritare una valutazione favorevole. E di tutta evidenza che in tal caso il magistrato non ami essere sottoposto a valutazione e che tale suo atteggiamento sia pienamente legittimo; e tuttavia egli, in virtù di questa norma, dovrà subire un vero e proprio attentato alla sua libertà e alla sua dignità. Si consideri ancora l'effetto di siffatta disposizione in rapporto all'articolo 2 del disegno di legge. Tale articolo dispone che i magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio. Non vi è alcun limite, dunque, alle valutazioni biennali. E questa è una gravissima lacuna del disegno di legge, la quale comporta che possa configurarsi l'ipotesi di magistrati che siano valutati sfavorevolmente per più bienni; con quanto disdoro per detti magistrati!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Vuol dire che sarebbe un caso in cui quel magistrato, per circostanze o subietive o obiettive, non meriterebbe un trattamento diverso. Sono cose che succedono nella vita! Siamo tutti sottoposti a queste valutazioni. Ora voi non potete da una parte reclamare gli esami come istituto, perchè ritenete necessaria la selezione, e dall'altra lamentarvi perfino se c'è questo apprezzamento complessivo che potrebbe essere sfavorevole.

N I C O L E T T I . Non ci lamentiamo dell'apprezzamento complessivo, onorevole Ministro, ma vorremmo che ci fosse la libertà di colui che è già un giudice, che ha conseguito un ruolo, un posto stabile e che non deve essere costretto ad andare avanti. Egli può rinunciare financo alla nomina quando è stato promosso. Infatti, se non se la sente di continuare per circostanze, ripetute, indipendenti dalla sua volontà, per cui non è colpevole di una mancata preparazione, di una mancata attività nel periodo che si deve considerare (può essere stato malato o avere avuto sventure di famiglia o altre situazioni sfavorevoli), perchè non ha la libertà di sottrarsi a questa valutazione sfavorevole che naturalmente non gli può fare piacere? Per l'articolo 2 la cosa è ancora più grave, poichè la valutazione si può ripetere ad ogni biennio fino a quando è disposto il collocamento a riposo. Può configurarsi in ipotesi, in teoria, ma può verificarsi anche nella realtà, che il magistrato abbia una serie di valutazioni sfavorevoli: tanto vale allora prevedere in questo caso la possibilità che venga dimesso dall'ufficio. Perciò parlavo anche di disdoro dell'Amministrazione della giustizia, onorevole Ministro.

Mi pare che il vecchio sistema, che prevedeva che lo scrutinio avvenisse a domanda dell'interessato, fosse un sistema giusto e rispettasse anche il concetto della libertà. L'amore del nuovo è apprezzabile, ma bisogna conservare dell'antico quello che è valido.

A proposito dell'articolo 2 non può tacersi che appare assai poco felice, sotto il profilo tecnico-giuridico, la sua formulazione.

Sono rilievi, onorevole Ministro, che io faccio perchè sento il dovere di farli. Si tratta di un disegno di legge che per molti aspetti è difettoso: anche l'espressione di questa sottoposizione non mi pare felice, non mi pare opportuna, non mi pare corrispondente alla dignità del magistrato. Si potrebbe trovare un'altra formula più adeguata e più rispettosa della dignità del magistrato. Gli emendamenti che noi abbiamo presentato sono diretti al fine di migliorare il disegno di legge, al quale in fondo non siamo contrari, anche se riconosciamo che occorre migliorarlo, anche se affermiamo che sarebbe stato opportuno che un provvedimento siffatto venisse inquadrato nella legge sull'ordinamento giudiziario.

Come dicevo, a proposito dell'articolo 2 non può tacersi che la sua formulazione sotto il profilo tecnico-giuridico appare assai poco felice. La espressione « i magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole » usata nel detto articolo può far nascere infatti gravi dubbi di interpretazione sulla questione se si tratti della valutazione effettuata dal Consiglio giudiziario o di quella compiuta dal Consiglio superiore della Magistratura. Mentre invero non vi è dubbio che l'autore della norma abbia inteso riferirsi a tale ultimo organo, il collegamento della citata norma all'articolo 1 darebbe ragione all'opinione opposta. Infatti in tale articolo viene precisato ciò che debbono compiere gli organi collegiali, Consiglio giudiziario e Consiglio superiore della Magistratura, per dar vita all'atto complesso della nomina del magistrato di Tribunale a magistrato di Corte d'appello, dandosi una esplicita qualifica alle rispettive attività. Quella fatta dai Consigli giudiziari viene appunto chiamata valutazione, mentre per il Consiglio superiore della Magistratura si dice che tale organo provvede alla nomina previo esame del parere. È vero che all'articolo 11 del citato disegno di legge anche l'attività svolta dal Consiglio superiore viene definita valutazione, ma da ciò si potrebbe semmai ricavare argomento contrario, poichè in detta norma, intendendo riferirsi appunto alla valutazione di tale organo, viene espressa specificazione che si tratta della valutazione del Consiglio superiore della

Magistratura. L'articolo 2 dovrebbe essere perciò modificato, e appunto per questo ho presentato un emendamento in tal senso.

Il disegno di legge, inoltre, stabilendo al comma quarto dell'articolo 1 che ai fini dell'anzianità è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o della giustizia militare, ha omesso di considerare coloro che abbiano prestato servizio quali avvocati o procuratori dello Stato. Ora è noto che essi esercitano un'attività che ha piena corrispondenza con quella dei giudici ordinari. Mentre, infatti, quella degli altri giudici amministrativi è funzionalmente limitata (così, ad esempio, quella dei magistrati militari è circoscritta all'applicazione dei codici militari), l'attività dell'Avvocatura dello Stato ha la stessa dimensione di quella del giudice ordinario. Ciò è tanto vero che fin dall'inizio della sua costituzione, e cioè fin dal 1865, i funzionari dell'Avvocatura dello Stato vennero equiparati ai magistrati ordinari e l'equiparazione venne sempre ripetuta (articolo 6 del testo unico del 1913). Il vigente testo unico, oltre all'equiparazione, prevede il reclutamento tra i magistrati (articoli 27 e 32), la nomina senza concorso dei magistrati (articolo 23), la composizione delle commissioni di esami con magistrati (articoli 15 e 16 del regolamento).

Nella relazione alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il Guardasigilli del tempo, onorevole Piccioni, così si esprimeva: « Quanto alla Avvocatura dello Stato è da rilevare che i suoi componenti sono già equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario secondo un principio che è già espressamente sancito nel vigente ordinamento e che trova fonda-

mento nel peculiare carattere della funzione in cui si estrinseca una diretta collaborazione con gli organi giurisdizionali. Non sarebbe evidentemente opportuno discostarsi da questo principio con l'abrogazione espressa della norma citata. Ciò in relazione, tra l'altro, all'esigenza di assicurare anche per l'avvenire il migliore reclutamento del personale dell'Avvocatura che viene principalmente tratto dai magistrati ordinari ».

Devesi a ciò aggiungere che tutte le leggi che contengono provvidenze per i magistrati hanno costantemente previsto anche gli avvocati e i procuratori dello Stato.

Appare pertanto opportuno e necessario colmare la lacuna del disegno di legge emendando il quarto comma dell'articolo 1 con l'aggiunta, dopo la parola « militari », delle parole: « o come avvocato o come procuratore dello Stato ».

Debbo infine dichiarare di non comprendere in alcun modo, nonostante le motivazioni che sono state date in maniera molto ampia, le ragioni per le quali si tende ad abolire il concorso per esame previsto dall'attuale ordinamento giudiziario per conseguire prima del termine normale la nomina a magistrato di Corte d'appello. I motivi addotti a sostegno della tesi abrogativa — mi si perdoni — mi sembrano pretestuosi e inconsistenti. È d'altra parte incontestabile che vi siano oggi, per nostra fortuna, come vi furono nel passato e come è sperabile vi saranno nell'avvenire, magistrati dotati di eccezionale intelletto, preparazione giuridica e cultura e di profondo amore allo studio, ai quali sarebbe sommamente ingiusto impedire, peraltro con danno evidente anche dell'interesse pubblico, di andare avanti con la rapidità che i loro meriti richiedono.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue N I C O L E T T I). Ciò detto, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, pur insistendo sugli emendamenti presentati, il nostro Gruppo, riconoscendo che il disegno di legge, anche con tutti i difetti che abbiamo elencato, costituisce indubbiamente un

miglioramento rispetto alle leggi preesistenti, esprime un giudizio sostanzialmente positivo, nella fiducia che i difetti rilevati saranno eliminati con l'emanazione della legge sull'ordinamento giudiziario al più presto possibile. (Applausi dal centro-destra).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Morvidi. Ne ha facoltà.

M O R V I D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, se dovessimo dare una valutazione e un giudizio obiettivo sul disegno di legge che già la Camera dei deputati ha approvato, il disegno di legge Breganze, contenente: « Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello », dovremmo dichiarare la nostra insoddisfazione, così come è stata dichiarata dal Gruppo comunista nell'altro ramo del Parlamento.

Del resto, gli stessi magistrati direttamente interessati direbbero lo stesso, come in buon numero mi hanno più volte dichiarato. Ma poichè spesso, troppo spesso, il meglio risulta nemico del bene, i miei compagni deputati hanno approvato la legge Breganze, i magistrati premono affinché l'approvazione avvenga da parte del Senato e noi dichiariamo che approveremo integralmente il disegno di legge che ci viene sottoposto.

Se qualcuno osservasse che esiste in questo nostro atteggiamento almeno un zinzino di demagogia, risponderemmo che, se per demagogia si deve intendere desiderio o addirittura ansia di soddisfare pretese o aspirazioni di un gruppo più o meno grande di persone, anche se qualificate e svolgenti funzioni fondamentali e comunque importanti per la vita dello Stato, noi non nutriamo ansie e desideri di questo genere; ma se per demagogia dovesse intendersi tenere nel dovuto conto tutti i rapporti della vita di relazione e in particolar modo i rapporti che si svolgono entro l'organizzazione dello Stato, inteso nel senso più strettamente tecnico e politico, e non potendo perciò non considerare in primo piano i soggetti dei rapporti stessi con le loro necessità, con i loro sentimenti, con le loro mentalità, con i loro problemi, con le loro aspirazioni, senza di che la loro vita non si concepirebbe come non si concepirebbe la loro particolare funzione a servizio della collettività nazionale, se per demagogia tutto codesto dovesse intendersi, allora si dica pure che non un

zinzino ma un *plenum* di demagogia è nel nostro atteggiamento.

In parole povere noi vogliamo che la giustizia, scritta, concepita e intesa in tutte lettere maiuscole, trovi sempre e dovunque reale ed effettiva attuazione nella nostra Repubblica. E per questo non possiamo non volere che i magistrati, i quali la debbono applicare, siano sempre e dovunque liberi e indipendenti da ogni e qualsiasi influenza e preoccupazione che non siano le influenze e le preoccupazioni che dipendono esclusivamente dalla onestà della loro coscienza nel momento in cui giudicano ed applicano la giustizia.

Affermo che per mezzo del disegno di legge Breganze noi facciamo un buon passo avanti sulla via dell'autonomia dei giudici del merito proprio in omaggio al dettato della Costituzione: al dettato sostanziale ed essenziale e non soltanto a quello accidentale e in un certo senso formalistico, come sembrano sostenere alcuni.

E così il primo punto che dobbiamo esaminare è proprio la questione della legittimità costituzionale, da alcuni autorevoli colleghi negata durante l'esame in Commissione ed ora timidamente accennata in Aula. Mi perdoni, però, l'onorevole Monni, valoroso e caro collega, tanto più caro perchè questi tre anni di legislatura che io ho trascorso con lui, meno anziano di me per età, ma vecchio e prestigioso per consuetudine parlamentare, si colorano dei ricordi della sua generosa isola dove io ho avuto la ventura di trascorrere la mia gioventù e nella quale ho acquisito le nozioni fondamentali, più sicure e ferme, della cultura umanistica in genere e del diritto; mi perdoni l'onorevole Monni se io ricordo che in Commissione (non saprei ora precisare se prima o dopo la proposizione di illegittimità costituzionale di questo disegno di legge Breganze) egli formulò anche alcuni emendamenti affermando che, se la Commissione li avesse accettati, egli non avrebbe avuto difficoltà a consentire che la Commissione stessa approvasse la legge in sede deliberante. « Così », aggiunse, « si accelerano i tempi ».

Eh Monni, Monni! Il povero e caro professore Corraduzza, che non so se sia stato anche suo professore al ginnasio di Sassari, mi insegnò il famoso *slogan* — che allora però non si chiamava così perchè eravamo assai più fedeli alla nostra bella lingua italiana, l'« idioma gentile », come lo chiamò il De Amicis — mi insegnò la famosa massima: *timeo Danaos et dona ferentes*. E lei, dica la verità, caro Monni, non si è sentito in quel momento un po' della stirpe dei Danai? Ma, a parte questo, pensava forse di eliminare l'incostituzionalità con qualche emendamento? O forse inavvertitamente ha scoperto le infondate batterie evanescenti della asserita incostituzionalità? O forse codesta inavvertenza è stata determinata dal troppo acuto desiderio del rinvio e dalla speranza che, rinviandola alla Camera dei deputati, donde era venuta, approvata, al Senato, la proposta di legge finisse per insabbiarsi in qualche oscuro meandro troppo sabbioso, come purtroppo ce n'è in ogni angolo del Parlamento e soprattutto del Governo? Non saprei rispondere con esattezza...

M O N N I . Ma rispondo io che tutto questo è infondato.

M O R V I D I . Ho piacere che questo sia infondato e quindi che la sua proposta di approvare il disegno di legge in Commissione in sede deliberante fosse dettata esclusivamente dal desiderio di far presto. Avevo formulato quelle domande perchè la risposta potesse essere data da chi la sapeva, e lei ora me l'ha data.

Se non erro, l'eccezione di incostituzionalità si pretende fondarla sulla dichiarazione settima della Carta costituzionale e sull'articolo 105. Sulla dichiarazione settima perchè dice che « fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente »; sull'articolo 105 perchè dice che « spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promo-

zioni, i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ». Senonchè, come con meticolosa ed encomiabile cura mi ha fatto notare un giovane e valoroso magistrato, il giudice Bianchi, pretore a Monteverdini — e colgo l'occasione per rinnovargli i miei ringraziamenti insieme con un vivo elogio — la settima norma transitoria della Costituzione evidentemente, logicamente e pacificamente mira ad evitare che l'ordinamento giudiziario vigente possa ritenersi abrogato per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione, ma non impedisce, nè ha di fatto mai impedito, modificazioni dell'ordinamento giudiziario medesimo come fa la proposta Breganze.

Gli esempi non sono difficili a trovarsi nè sono pochi:

I decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 e 23 febbraio 1957, n. 38, che determinano le nuove piante organiche di tutto il personale addetto agli uffici giudiziari, nonchè la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, che modifica il ruolo organico della magistratura, e la legge 4 gennaio 1963, n. 1, per l'aumento degli organici e per le promozioni, modificano tutti l'articolo 5 e altri articoli dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli articoli 49, 50, 51 dell'ordinamento giudiziario relativi al tribunale per i minorenni sono stati modificati dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441.

Gli articoli 60 e 61 dell'ordinamento giudiziario sulle Corti di assise sono stati modificati dalle leggi 10 aprile 1951, n. 287, 5 maggio 1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, numero 1441.

L'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario sul tribunale regionale delle acque pubbliche è stato modificato dalla legge 18 gennaio 1949, n. 18, e dalla legge 1º agosto 1959, n. 704.

Gli articoli 118, 119, 120 dell'ordinamento giudiziario sullo stato giuridico dei magistrati sono stati modificati dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della legge Piccioni 24 maggio 1951, n. 392.

Il concorso per esami e per titoli per magistrati di Appello stabilito dall'articolo 145 lettera a) dell'ordinamento giudiziario, è

stato soppresso con decreto 27 novembre 1947, n. 1370.

Il concorso per titoli per le Corti d'appello e di cassazione è stato soppresso dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, che contiene disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.

Mi si consenta di affermare, di fronte alle esposte elencazioni di così numerosi casi di modificazioni del vigente ordinamento giudiziario, che per l'onorevole Monni e per qualche altro onorevole senatore — non molti per la verità, anzi, a quanto è risultato in Commissione, bastano abbondantemente le dita di una mano per contarli — dovrebbero essere tutti casi incostituzionali, che c'è veramente da meravigliarsi che, non dico la Suprema Corte di Cassazione — la quale sembra essere animata da una vera e propria idiosincrasia verso la proposizione di questioni d'incostituzionalità — ma nessun giudice tra quelli del merito e nessun parlamentare come l'onorevole Monni, così autorevole come parlamentare e così fortemente ferrato come giurista abbia mai, a quel che mi consta, (e se per caso non è così mi vogliano scusare) sollevato eccezioni di incostituzionalità.

Eccezioni ce ne sono state e lo ricorda l'onorevole senatore Berlingieri nella sua pregevole relazione: una in rapporto al riordinamento dei giudizi di Corte d'assise e l'altra alla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, eccezioni tuttavia dichiarate prive di fondamento dalla Corte costituzionale. Ma ce la immaginiamo oggi, per questa legge Breganze, una eccezione diretta a salvaguardare la purezza e l'illibatezza dell'ordinamento giudiziario del 1941? Guido da Verona narra come « Mimì bluette, fiore del mio giardino », giunse alla sua tredicesima verginità.

T E S S I T O R I . Non credevo fosse un giureconsulto Guido da Verona, che lei ha citato!

M O R V I D I . Non è un giureconsulto, ma proprio per questo ha importanza, perchè dimostra la pratica della vita che serve di fondamento all'interpretazione delle leggi.

Ora ugualmente dovremmo dire: adesso esiste l'ennesima verginità dell'ordinamento giuridico del 1941; l'ennesima!

Ma un altro argomento si aggiunge all'eccezione di incostituzionalità. Come si osa parlare di « nomina », nell'articolo 1 del disegno di legge che discutiamo? E perchè vi è sparito ogni accenno alla « promozione », salvo che come dato di riferimento per il passaggio del tempo necessario per la valutazione e la nomina a magistrato di Corte d'appello?

L'articolo 105 della Costituzione non parla affatto di nomina, ma solo di assegnazioni, di assunzioni, di promozioni che spettano al Consiglio superiore della Magistratura, mentre l'articolo 106 dice che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Mi pare chiaro, quanto all'articolo 106, che le nomine di cui si parla si riferiscono anzitutto all'entrata in Magistratura, che ha sempre luogo per concorso e non mai elettivamente; e poi il primo capoverso dello stesso articolo dice che la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina « anche » elettiva di magistrati onorari. E si tratta anche qui di entrata in Magistratura.

Quanto all'articolo 105, con il quale l'articolo 1 della legge Breganze sarebbe in contrasto perchè, come ho accennato, non parla di promozione ma di nomina, e sembrerebbe esautorare il Consiglio superiore della Magistratura, dobbiamo anzitutto notare che l'elencazione in esso contenuta non è tassativa ma indicativa, esemplificativa, e che perciò la nomina può legittimamente rientrare nel novero dell'elencazione stessa. Mentre, d'altra parte, il termine « nomina », per il suo significato, prescindente dal concetto di concorso o anche, se si vuole, escludente il concetto stesso, ha maggiore, più stretta ed intima aderenza alla lettera e allo spirito della Costituzione.

Se si intende infatti la promozione per gli uditori e per gli aggiunti, non ancora magistrati *pleno iure*, non s'intende più per i magistrati *pleno iure* i quali si distinguono soltanto, come dice l'articolo 107 della Costituzione, per diversità di funzioni. Chi

potrà dire che una funzione è superiore all'altra? La diversità non comporta grado di superiore o di inferiore: soltanto a identità di funzioni può essere inerente un rapporto di superiorità o di inferiorità.

Vero è che si usa parlare di giudizi di primo, di secondo e di terzo grado. Lasciando da parte i giudici conciliatori, che sono magistrati *sui generis*, non facenti parte della Magistratura vera e propria, e limitandoci ai magistrati del merito, notiamo, come già è stato notato anche nella relazione dinanzi alla Camera dei deputati, che funzioni giudicanti, così di primo che di secondo grado, competono a tutti i giudici del merito, salvo i giudici di Corte d'appello che di regola adempiono soltanto funzioni di secondo grado pur essendo anche essi giudici del merito. La diversità dipende dunque, e in questo si esaurisce, dal fatto di essere giudici di Pretura, di Tribunale e di Corte di appello. È chiaro che il passaggio da una ad un'altra di codeste funzioni non può rappresentare una promozione. Chè se così dovesse essere, tutti quei magistrati che dalla Pretura passano al Tribunale dovrebbero essere considerati promossi e viceversa tutti quei magistrati che dal Tribunale passano alla Pretura dovrebbero essere considerati retrocessi. Ma nessuno ha mai pensato questo. Vero è che ora trattiamo della nomina a magistrato di Corte di appello ed è vero anche che fino ad oggi è stato considerato promozione il passaggio da magistrato di Tribunale a magistrato di Corte di appello, ma per quel fenomeno di misoneismo che accompagna e mortifica troppe azioni umane, ivi comprese le leggi — effetti anche esse di umane azioni — per cui, ad esempio, la Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il 1º gennaio 1948, deve essere ancora completamente attuata sia nella formazione di nuovi istituti sia nella sostituzione di leggi vecchie, che rappresentano come una scia turbinosa e mefitica di cose passate, oso affermare che, pur non essendo catalogabile, e non lo è affatto, tra la scia turbinosa e mefitica di cose passate, certo è che la persistente promozione in Corte d'appello rappresenta un atteggiamento misoneistico in contrasto con la Costituzione. Ecco perchè

la legge Breganze, pur con i suoi difetti e le sue imperfezioni, rappresenta un'apertura decisa e chiara verso l'avvenire ed è destinata a sviluppi che consentiranno la migliore affermazione della funzione giurisdizionale.

Ma è da considerarsi un'altra eccezione. È proprio vero che questa legge violerebbe l'articolo 105 della Costituzione anche perchè sottrarrebbe ai Consigli superiori della Magistratura i poteri effettivi di nomina attribuendoli sostanzialmente ai Consigli giudiziari? Mi pare di poterlo senz'altro escludere. Intanto è certo che il potere formale di nomina compete al Consiglio superiore della Magistratura: lo dice chiaro e tondo il secondo comma dell'articolo 1. Ma è anche certo che tale nomina rappresenta un'attività sostanziale una volta che viene fatta « previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario sulle capacità del magistrato e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio » e che il Consiglio superiore stesso « ha facoltà di assumere, in base all'articolo 3, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato ». Infine è detto all'articolo 4 ultimo capoverso: « Il Consiglio superiore della Magistratura procede in sede di conferimento delle funzioni di magistrato di Corte d'appello all'assegnazione dei posti vacanti tenendo conto dell'attitudine e dell'anzianità dei magistrati ». Nè si comprende, se non come *un fin de non recevoir*, che mediante l'emendamento tende ad investire tutto il disegno di legge, la proposta di sostituire il titolo specifico: « Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello » con quello generico di « Modifiche all'ordinamento giudiziario ».

La proposta, se mal non ricordo, fu prospettata in Commissione proprio dal senatore Monni animato decisamente, come sembra anche oggi, da vere e proprie velleità di emendamenti.

M O N N I . Le chiama velleità!

M O R V I D I . Scusi se il termine sembra poco corretto. Lo cambio immediatamente. Ma dunque dove va a finire l'in-

costituzionalità in riferimento alla disposizione settima? A meno che il senatore Monni non speri che mostrando più chiaramente fin dal titolo che la legge si propone di modificare l'ordinamento giudiziario, diventi più manifesta anche la pretesa incostituzionalità e più facilmente moritura la legge.

M O N N I . Onorevole collega, se avessi voluto insistere su questa eccezione l'avrei riproposta in sede pregiudiziale. Non l'ho riproposta e quindi è inutile parlarne.

M O R V I D I . Mi fa piacere questo rientro — oserei dire — alla base, per quanto l'eccezione di incostituzionalità, che pur essendo preliminare è fondamentale, assorbente e decisiva, si possa proporre in qualsiasi momento della discussione. Io mi sono preoccupato anche perchè alcuni oratori che mi hanno preceduto hanno fatto proprio cenno a questa possibile eccezione di incostituzionalità.

Ritengo dannoso, oltre che superfluo, l'esame dei singoli articoli che già il relatore ha compiuto in modo chiaro, succinto e completo nella sua relazione. D'altronde, come ho già detto e forse ripetuto, noi comunisti approveremo in pieno questo disegno di legge e ci opporremo a qualsiasi emendamento sia di sostanza che di forma. Ci siamo battuti in Commissione e ci batteremo anche qui perchè la legge venga approvata anche in questa sede così come è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, e penso, credo, sono convinto che così avverrà.

Però, prima di terminare questo mio discorso, permettetemi di rivolgere ai magistrati considerazioni insieme amichevoli e deferenti, dettate da una buona dose di esperienza professionale che dei magistrati mi ha consentito la conoscenza e la stima: la conoscenza certo non completa, ma la stima sicuramente profonda e sincera.

Nel mio discorso in Commissione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1966, che tenni nella seduta del 22 settembre 1965, ebbi ad accennare ai rapporti tra la Magistratura e la classe politica, affermando che la

questione, sollevata allora quando si affacciò il caso Colombo, era stata mal posta; e sottolineavo che, come tutti i cittadini, qualunque sia la funzione che esplicano, sono sottoposti alle leggi dello Stato e se commettono reati sono sottoposti a procedimento penale, non vedevo perchè avrebbero dovuto rimanere *legibus solutis* coloro che esercitano funzioni di Governo anche se alte o altissime.

La questione che ora sollevo però è un'altra e potrebbe essere designata, parafrasando il titolo di un libro ormai molto vecchio e forse dimenticato dello scrittore Mario Mariani, « L'equilibrio delle funzioni », senza escludere peraltro di poterne adottare il titolo originario, genuino e non parafrasato « L'equilibrio degli egoismi ». Perchè sì, onorevoli colleghi, la giustizia e le sue esigenze soprattutto e avanti a tutti, d'accordo; ma che non avvenga anche a questo riguardo quello che avviene troppo spesso, cioè di confondere l'organo, individualmente o collettivamente cioè soggettivamente, con la funzione, in modo che non si ripeta anche qui ciò che sarcasticamente Tecoppa amava esclamare e ripetere: « Ha detto male di Garibaldi ».

E dunque sì, la giustizia avanti a tutto e sopra a tutti. Ma la giustizia come oggetto, come scopo, come funzione, in modo che essa non abbia riguardi per alcuno, piccolo o grosso che sia, e nemmeno per coloro ai quali ne è demandata l'attuazione.

Ma dobbiamo convenire che una cosa è la giustizia è un'altra l'amministrazione della giustizia. Se quella è lo scopo, l'obiettivo, questa ne è il mezzo, il complesso degli organi attrezzati per raggiungere lo scopo, che è l'interesse pubblico, l'esigenza pubblica, appunto, della realizzazione della giustizia.

Nessuno potrà affermare che esigenza pubblica, interesse pubblico, sia soltanto la giustizia, poichè esistono altre esigenze pubbliche, altri interessi pubblici che è naturale e giusto — oserei dire è giustizia — che vengano salvaguardati.

Ora, quando ci si sente osservare da qualche magistrato: « Lei fa l'avvocato e deve stare a disposizione della giustizia (leggi Tribunale, leggi Collegio giudicante), al-

trimenti deve scegliere tra fare il pubblico amministratore o addirittura il parlamentare e fare l'avvocato», tale osservazione veramente urta contro il senso comune e la complessa realtà della vita. D'accordo, per limitarci al parlamentare, che soprattutto lui deve badare a non — come dire? — ritardare, affaticare, l'opera di altre amministrazioni pubbliche e specialmente quella della giustizia, ma è chiaro che un atteggiamento dei magistrati drastico e perentorio come quello dianzi accennato come esempio non è ammissibile. Altrimenti si può pervenire a questo assurdo, di escludere come è avvenuto drasticamente un rinvio — il primo — di una causa penale in sede di appello dinanzi al Tribunale, malgrado l'attestazione formale di un questore del Senato che nel giorno fissato per la causa l'avvocato parlamentare era impegnato al Senato, e d'altra parte di concedere il rinvio di un'altra causa assai grave di prima istanza solo perchè il Presidente lo aveva promesso al parlamentare, quasi a riparazione del rifiutato rinvio della precedente causa della quale ho detto. Ma il più grave è che il rinvio della seconda causa era stato già negato con la sacramentale formula: « Si rigetta l'istanza per esigenze di giustizia » malgrado che il difensore di uno degli imputati più gravi avesse documentato il suo impegno, nello stesso giorno, dinanzi ad una Corte di appello per la difesa di un processo altrettanto grave, e il rinvio venne adottato sostituendo soltanto, nella formula riferita, il « si rigetta » col « si accoglie ». E l'esigenza di giustizia rimase ugualmente per giustificare due provvedimenti nettamente contrari.

Dove è avvenuto questo? In un Tribunale italiano. Non mi chiedete quale, perchè non ve lo dico. Si dice il peccato, se peccato è, ma non il peccatore, anche perchè il cosiddetto peccatore è una simpaticissima persona e un valoroso magistrato per il quale ho molta stima e deferenza.

Valga dunque quello che mi sono permesso di chiamare peccato a fare riflettere.

Nessuno di noi, io penso, è mai intervenuto presso gli amministratori della giu-

stizia, presso i giudici di qualsiasi organo giudiziario a far pesare la sua qualifica di parlamentare e se lo avesse fatto avrebbe fatto molto male; ma penso anche che, soprattutto quando il Parlamento è aperto e i parlamentari debbono esercitarvi in modo tipico il loro mandato — che se non è quello altissimo di amministrare giustizia è quello, la cui importanza non voglio qui rilevare, di porre le condizioni essenziali perchè la giustizia possa essere amministrata e attuata — in simili frangenti quell'equilibrio delle funzioni o, se volete, dei diversi, del resto nobilissimi, egoismi, possa e debba essere realizzato.

E non mi sembra fuor di luogo proporre alla saggezza e al tatto squisito dell'onorevole ministro Reale che anche attraverso il Consiglio superiore della Magistratura l'inconveniente da me accennato venga cordialmente eliminato o ridotto al minimo, non soltanto in rapporto ai parlamentari, ma anche in rapporto a tutti quegli avvocati che presso pubbliche amministrazioni provvedono a tutelare interessi pubblici. Naturalmente il discorso non vale per gli imputati! (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Poët. Ne ha facoltà.

P O È T . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi — pochi ma buoni, verrebbe voglia di dire —...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non si sconfigga: è la sorte di questa legge!

P O È T . Il progetto di legge Breganze ci trova schierati su posizioni nettamente favorevoli, per le ragioni che cercheremo di illustrare, onde noi auspichiamo che esso possa ricevere nella sua interezza e senza ulteriori rinvii l'approvazione definitiva da parte di questa Assemblea, venendo così incontro alle legittime e non più procrastinabili attese dei magistrati italiani.

Il dibattito iniziatosi ieri ha registrato finora l'intervento di diversi oratori appartenenti a diversi schieramenti politici, i quali tutti hanno conferito, per la verità, alla

discussione il tono di dignità e di serietà che conviene all'argomento ed hanno tutti espresso un apprezzamento sostanzialmente positivo, anche se alcuni di essi hanno formulato riserve, proposte di modifica, apprezzamenti ai quali per parte nostra non possiamo aderire.

Il progetto di legge in esame, a differenza di quanto è potuto emergere dalla discussione fin qui seguita, non ha avuto un corso nè facile nè piano. Ciò si spiega facilmente, ove si consideri che esso investe un problema molto importante, soltanto in apparenza tecnico e riservato alla competenza degli esperti, ma in realtà di largo contenuto politico, perchè esso attiene alla struttura costituzionale dello Stato. Tale essendo l'importanza e la gravità del problema, non deve destare meraviglia che anche su questo terreno si siano scontrate e si scontrino la mentalità vecchia e quella nuova, la posizione conservatrice e quella avanzata. Tra la concezione tradizionale ed ormai secolare di una magistratura vista come organizzazione verticale o piramidale che dir si voglia, tra l'idea del magistrato-funziionario, che implica una scala di giurisdizioni e la gerarchia del giudice, e la concezione, fissata in pochi ma netti e inequivocabili precetti costituzionali, di una magistratura organizzata in senso orizzontale, cui presiede l'idea del magistrato indipendente da ogni altro potere e distinto da ogni altro magistrato soltanto per diversità di funzione, il salto è invero così alto che non dobbiamo eccessivamente stupirci se il necessario adeguamento del nostro ordinamento giudiziario al dettato costituzionale incontra ancora tanta avversione e tanta resistenza nelle coscienze e nelle abitudini mentali degli uomini.

Senonchè, malgrado le remore, i faticosi contrasti, i tentativi di rinvio ed anche di insabbiamento, questo progetto di legge è entrato in quest'Aula con la forza delle cose vive, che non tollerano troppo a lungo vincoli e catene. È entrato in quest'Aula accompagnato dall'ansiosa speranza e dalla fiducia della stragrande maggioranza dei magistrati italiani, che non vedono in questa legge, come è stato insinuato, la soluzione

di piccoli, facili e personali interessi, ma lo strumento necessario per potersi dedicare con sempre maggiore dignità alla loro altissima funzione, senza gli assilli, le paure, le preoccupazioni che tuttora la mortificano: del che si è fatto interprete in una lettera a noi ieri distribuita l'alto ed insigne magistrato cui è stata di recente conferita la presidenza dell'Associazione nazionale dei magistrati, felicemente ricomposta in unità.

È entrato in quest'Aula il progetto Brenganze, come è stato già qui ricordato, per assecondare l'impegno formalmente assunto dall'attuale Governo al momento del suo insediamento, inserendosi così in un quadro di attività legislativa che ha per oggetto l'adeguamento, sia pure graduale, delle strutture giuridiche, politiche e sociali del nostro Paese alle norme fissate dalla Carta costituzionale.

Nè si dica, come è stato affermato da molti e fra gli altri dal procuratore generale Poggi, che in questo settore non si dovrebbe procedere ed operare per parziali modifiche, ma rinviare ogni cosa all'organica e integrale riforma dell'ordinamento giudiziario, perchè mai come in questa materia risulta evidente il carattere strumentale del metodo dilatorio, accettando il quale, in verità, si perpetuerebbe *sine die* il mantenimento dello *statu quo*, per quanto stridente ne possa essere il contrasto con le norme costituzionali. Per il numero e la complessità dei problemi che essa comporta — taluni in verità molto tormentati e dibattuti — la riforma organica dell'ordinamento giudiziario richiederà ancora degli anni e difficilmente potrà essere approvata nel corso della presente legislatura, anche se noi non desideriamo di meglio che di essere smentiti in questa pessimistica previsione. Ed allora, come è possibile, ci chiediamo, in queste condizioni pensare o pretendere di rinviare per anni ancora delle modifiche settoriali che presentano carattere d'urgenza, dato che esse si iscrivono nella linea generale della riforma? O non fu forse lo stesso procuratore generale Poggi a sottolineare i danni della norma del soprannumero contenuta nella legge Bo-

sco del 1963 e la necessità di una sua immediata riforma?

La verità è che si tratta di un problema urgente e indilazionabile perchè esso investe il tema della libertà e dell'indipendenza del giudice, di cui ieri il collega Ajroldi ha fatto l'elogio con alte parole che noi sottoscriviamo, e di conseguenza investe il grande tema del funzionamento della giustizia nel nostro Paese. Noi vediamo in questa legge, che non sarà una legge perfetta ma è certamente una buona legge, uno sforzo fatto nel senso giusto per assicurare al magistrato quell'autonomia e quell'indipendenza di cui la legge fondamentale dello Stato ha voluto circondarlo, affinché esso possa giudicare serenamente e liberamente, senza timori reverenziali giustificati o non giustificati, al riparo da pressioni lontane o vicine, dirette o indirette, volute o non volute.

Siamo ben consapevoli, a prescindere dalla considerazione che il provvedimento è limitato alla magistratura di merito, che l'ideale da raggiungere è ancora lontano; quell'ideale che l'indimenticabile Calamandrei aveva riassunto nelle parole: « In realtà per garantire l'indipendenza del magistrato e salvarlo dal conformismo, il rimedio ideale, al quale si avvicina il sistema inglese, sarebbe quello di abolire le promozioni e riconoscere a tutti gli uffici giudiziari, di qualsiasi grado, pari dignità ed uguale stipendio, in modo che il magistrato una volta nominato in un ufficio giudiziario in base a titoli tecnici, vi possa restare per tutta la vita, *quamdiu bene se gesserit*, libero dal conformismo che è figlio bastardo generato dal connubio del timore con la speranza ». Questo è l'ideale al quale dobbiamo tendere. Ma tutti sappiamo quale divario esista sempre fra l'ideale e il reale, come pure non ignoriamo che l'ideale ipotizzato da Calamandrei non trova per ora fondamento nella nostra Costituzione perchè essa — vogliamo essere completamente obiettivi — parla ancora di promozioni, sia pure indirettamente e incidentalmente, laddove, all'articolo 105, elenca i poteri del Consiglio superiore.

Non quindi di una legge ideale si tratta, nè di una legge che possa come per mira-

colo risolvere tutti i problemi della giustizia e dell'ordine giudiziario, ma di una legge che, scardinando il sistema dei concorsi degli scrutini, dà un colpo abbastanza forte, qualunque sia al riguardo la opinione del collega Kuntze, ai più gravi inconvenienti, fra cui il carrierismo e il conformismo.

Ieri il collega senatore Ajroldi — al quale do atto di un intervento chiaro ed onesto — ha mostrato di scandalizzarsi della parola « conformismo », inteso come atteggiamento di rivolta contro il principio della certezza e dell'unità del diritto. Mi consenta il collega Ajroldi di osservare che nel suo atteggiamento mi pare di riscontrare un equivoco. Nessuno intende scardinare il principio della certezza del diritto, termine ovviamente da interpretarsi in senso umanamente relativo, perchè tale principio è una fondamentale garanzia della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini. Quando parliamo di conformismo ci riferiamo ad un inconveniente che nel sistema vigente purtroppo esiste e continuerà a perdurare se continueremo a mantenere in vita tale sistema; perchè non basta negare l'esistenza di un male per scongiurarlo o eliminarlo.

La verità è questa, senza tema di smentita: poichè a valutare titoli e prove scritte sono gli alti magistrati di Cassazione, i concorrenti che maggiormente subiscono il fascino della carriera e puntano alla promozione, sono naturalmente portati — e qui non c'è da prendersela con gli alti magistrati che queste cose possono anche non volere, ma con il sistema — ad assumere atteggiamenti in conformità all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, anche se per avventura esso contrasti con le opinioni e la coscienza del magistrato, il che ovviamente introduce un fattore di turbamento nel processo di formazione del convincimento del giudice.

Questo e non altro intendiamo dire quando parliamo di conformismo, parola che naturalmente offende il profondo senso morale del senatore Ajroldi e degli altri colleghi che la pensano come lui sull'argomento. Ma per dimostrare che il loro è un vero e proprio equivoco, nel quale sono caduti certamente in buona fede, ricorderò

ancora che il Calamandrei, che pur vide nel conformismo uno dei mali della giustizia italiana, fu anche colui che si battè con maggiore veemenza contro i fautori del cosiddetto « diritto libero » che è la filiazione diretta della negazione del principio dell'unità della giurisprudenza e della certezza del diritto.

Onorevoli colleghi, dopo aver esposto le brevi considerazioni di ordine generale che precedono, pensiamo sia ora opportuno addentrarci, sempre brevemente, nell'esame del contenuto della proposta di legge Breganze. Che cosa in sostanza essa prevede? Che i magistrati di Tribunale, per l'avanzamento o progressione o promozione a magistrato di Appello, siano soggetti, dopo un certo periodo di anni, ad una valutazione da parte dei Consigli giudiziari che investa da un lato la capacità e la preparazione, dall'altro la laboriosità e la diligenza dimostrate nell'espletamento delle loro funzioni e che tale valutazione del Consiglio giudiziario sia poi soggetta, in base alla norma costituzionale, all'ulteriore vaglio del Consiglio superiore della Magistratura, il quale in teoria, e sulla base di supplementi di indagine, potrebbe anche andare in difforme avviso ed emettere un difforme provvedimento.

Quindi, prima conseguenza: non più scrutinio, non più concorso per esami, per questi ultimi a decorrere dal compimento del biennio dall'entrata in vigore della legge. Seconda conseguenza: possibilità per i magistrati di essere utilizzati nelle funzioni espletate al momento dell'avanzamento, il che consentirà di rimediare al grave inconveniente implicito nel sistema attuale e che consiste nell'eccessivo affollamento delle corti di appello con il corrispondente depauperamento dei ranghi dei giudici con funzioni cosiddette inferiori.

Noi pensiamo che il nuovo sistema introdotto dalla legge Breganze, con l'abolizione degli scrutini e dei concorsi per esami, risponda a due ordini di giustificazioni che a nostro giudizio si assommano, ma ciascuno dei quali è sufficiente di per se stesso, ed indipendentemente dall'altro, a dare ragione della validità della legge.

Il primo ordine di motivazioni è di natura giuridico-costituzionale ed attiene al mo-

dello stesso di struttura dell'ordinamento giudiziario quale prefigurato nella carta fondamentale dello Stato e che quindi deve essere perseguito. Le poche, ma lapidarie norme della nostra Costituzione, in ordine alla magistratura affermano senza possibilità di dubbio, l'eguaglianza dei giudici, ciascuno dei quali è titolare del potere giurisdizionale nella sua interezza. Solo le funzioni sono diverse, ma tale diversità non comporta differenziazione alcuna di valore e di grado.

Ne consegue, come corollario logico, che non possono esistere magistrati superiori e inferiori, non può esservi gerarchia come sistema di rapporti di supremazia e di subordinazione, nè carriera in senso tecnico, che dell'ordinamento gerarchico è lo strumento essenziale.

Ma la nostra Costituzione fissa anche un altro principio-cardine del sistema, che perviene alla stessa conclusione sopra affermata, ed è il principio dell'indipendenza del magistrato. Ci riferiamo all'indipendenza interna, cioè alla garanzia dell'assoluta libertà del giudice dall'interferenza di fattori estranei alla sua coscienza. Sotto questo profilo la carriera è per sua natura indissociabile dal conformismo e perciò stesso incompatibile con l'indipendenza del magistrato.

Sottolineiamo ancora che la presente legge ha per oggetto soltanto le categorie di magistrati di tribunale e d'appello e non procede all'unificazione completa dei due ruoli, dato che conserva il momento del passaggio dall'uno all'altro e della relativa valutazione da parte dei consigli giudiziari prima e del Consiglio superiore della Magistratura poi.

Proprio tale momento e tale valutazione sono state alla Camera dei deputati l'oggetto delle critiche più aspre da parte di molti deputati, ed in prima linea dell'onorevole Bozzi, che, richiamandosi alla sua professione di magistrato ed alla sua appartenenza ad una famiglia di magistrati, affermò essere il sistema nuovo l'equivalente se non il peggioramento, del sistema in atto, perchè mantiene lo sbarramento tra i due gradi di magistrati, e sostanzialmente si associò a quei deputati che nella discussione alla

Camera definirono la relazione Valiante una relazione suicida, in analogia a quelle sentenze suicide che, partendo da determinate premesse, pervengono a conclusioni opposte.

Ebbene, noi pensiamo che il nuovo sistema proposto sia invece il frutto di un ragionevole incontro di esigenze e concezioni diverse, e come tale lo accettiamo per ragioni di equilibrio e di buon senso. Ciò non toglie, però, che esso possa essere semmai criticato per eccessiva cautela rispetto al modello costituzionale, e non già per troppa spericolatezza; onde non possiamo veramente capire gli attacchi provenienti dalle posizioni conservatrici, fatti in nome di una nostalgica difesa degli istituti dello scrutinio e del concorso per esami.

Qui si entra nel secondo ordine di valutazioni favorevoli, che ha un suo valore autonomo anche se, in ipotesi subordinata, proprio non si voglia accedere alle considerazioni di carattere costituzionale in precedenza svolte.

È nota a tutti la lunga e tormentata storia degli attuali sistemi di vaglio, che non hanno avuto mai buona stampa e che sono stati oggetto di continue modificazioni e correzioni, perfino nel periodo della dittatura fascista, la quale ovviamente non poteva rinunciarvi, avendo strutturato l'ordinamento giudiziario secondo criteri rigorosamente gerarchici.

Oggi possiamo tranquillamente affermare che l'esperienza ha insegnato che gli scrutini e i concorsi, nelle loro molteplici incarnazioni, se da una parte hanno risposto in un modo per niente adeguato, per non dire risibile, alla finalità della selezione qualitativa, d'altra parte hanno proliferato una tale quantità di inconvenienti, distorsioni, deformazioni e danni al corretto e celere funzionamento della giustizia, da soverchiare enormemente gli eventuali effetti positivi che i più ostinati loro difensori volessero ad ogni costo attribuirgli.

Queste osservazioni, tutte concorrenti alla condanna senza appello del sistema in atto, non possono temere alcuna smentita e battono in breccia la tesi cara ai conservatori, secondo cui la soppressione degli scrutini

e dei concorsi risponderebbe ad una esigenza utilitaristica e corporativa della Magistratura, cioè alla comodità dei magistrati più pigri e meno preparati e ne mortificherebbe il livello qualitativo.

In verità gli scrutini non sono strumenti idonei ad offrire un quadro dei migliori. La casualità della scelta dei titoli, che la fa assomigliare ad una vera lotteria; l'aggiustamento successivo da parte degli interessati, con le conseguenti false ed ipocrite autenticazioni; il peso che ha o può o potrebbe avere, in sede di valutazione, la conformità o difformità dalle tesi sostenute rispetto alla giurisprudenza della suprema Corte, tutti questi fattori concorrono, o meglio cospirano, a risultati tanto imprevedibili da togliere qualsiasi valore al sistema.

Ma c'è ancora un altro aspetto completamente ed irrimediabilmente negativo. La prospettiva dello scrutinio provoca il condizionamento della vita e dell'attività del magistrato il quale viene distolto dalla sua maggiore preoccupazione: quella di rendere giustizia in assoluta tranquillità di coscienza; ed è portato, anche in contrasto con la sua volontà, le sue attitudini e le sue inclinazioni, a scegliere determinati uffici piuttosto che altri, anche se a lui non congeniali, ad appetire determinate sedi scartandone altre, a ricercare con particolare cura determinati casi speciali abbandonandone altri magari più pressanti ed urgenti, il tutto per la preoccupazione di preparare dei lavori giudiziari degni di essere presentati al vaglio dello scrutinio, ponendosi così in essere alcuni gravi elementi causali della scarsa produttività e lentezza della giustizia, tanto giustamente lamentati e tanto pregiudizievoli sia all'interesse dei cittadini che all'equilibrato funzionamento statale. A ciò aggiungasi il particolare stato d'animo proprio di ogni vaglio, nonchè il crearsi di un'atmosfera anche tra colleghi non consona alla necessaria serenità, solidarietà e obiettività con le quali deve essere sempre vissuta e amministrata la giustizia.

Molte delle osservazioni negative che precedono valgono anche per il concorso con esami, il quale, a parer nostro, è meno idoneo ancora dello scrutinio a fornire un'esat-

ta valutazione della personalità del magistrato. Non riteniamo nè necessario nè utile all'ordinata amministrazione della giustizia la formazione di una ristretta *élite* di persone sapientissime, o così ritenute, portate naturalmente a costituirsi in un corpo chiuso e a sentirsi predestinate al vertice della piramide. Non sempre i cosiddetti « pozzi di scienza » sono necessariamente buoni magistrati. In verità, la funzione di rendere giustizia, nei processi clamorosi come in quelli oscuri, nelle cause di miliardi come in quelle povere, richiede doti di umanità, di buon senso, di intuito psicologico, di profonda coscienza morale, tutte doti che non hanno molto da spartire con l'erudizione e che non potranno mai emergere in sede di concorso. È da aggiungere che il sistema dei concorsi, come sembra riconosciuto da più parti, induce il magistrato a trascurare il lavoro giudiziario per dedicarsi allo studio e che appare veramente inopportuno sottoporre ad esercitazioni di tipo scolastico delle persone ormai mature già investite di pesanti re come sembra riconosciuto da più parti, in caso di insuccesso perdita di prestigio e serie conseguenze psicologiche.

D'altra parte i concorsi per esami finora espletati hanno dimostrato per molta parte tale asserzione. Basterà citare quanto affermato dalla stessa relazione di maggioranza della Commissione referente del Consiglio superiore della Magistratura in merito al concorso per esami per la Cassazione (ma i rilievi si attagliano ovviamente anche all'analogo concorso per le promozioni in appello). « Il concorso per esami — dice la relazione di maggioranza della Commissione referente del Consiglio superiore della Magistratura — non è scevro di gravi alee, connesse a fattori imponderabili, e da seri inconvenienti. È accaduto che in recenti concorsi i posti disponibili non siano stati coperti e che non siano risultati tra i vincitori magistrati che pure hanno fornito ampie prove di capacità e di preparazione giuridica sia nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali sia con pregevoli ed apprezzati lavori scientifici. Inoltre è da considerare che non pochi magistrati potrebbero essere indotti, se non a trascurare i loro doveri, perlomeno a preferire le sedi

dove il lavoro è scarso per potersi preparare ed affrontare, senza troppi rischi, il detto concorso ».

Tali affermazioni, contenute nella relazione del Consiglio superiore, costituiscono una solenne ed inequivoca condanna del sistema del concorso. Teniamo ancora presente che tutte indistintamente le varie proposte di legge presentate sull'argomento da parlamentari dei più diversi partiti politici concordano sulla abolizione sia degli scrutini sia dei concorsi.

Se noi accettiamo la norma transitoria contenuta nell'articolo 10 del presente disegno di legge, la quale prevede il mantenimento del concorso per esami limitatamente a dieci posti annuali e per non oltre due anni dalla entrata in vigore della legge, è soltanto perchè tale norma transitoria è intesa a non deludere le aspettative di quei magistrati che hanno ormai maturato l'anzianità sufficiente per poter partecipare ai concorsi. Ma tale norma transitoria è anche il limite per noi invalicabile in tema di concorso. Modificare la norma, allargare il limite non può essere da noi accettato, perchè ciò significherebbe snaturare lo spirito della legge e tradirne il motivo ispiratore e l'impostazione di fondo. Non solo, ma ciò significherebbe altresì denunciare l'incapacità di questo Parlamento di esprimere una chiara e consapevole posizione sul problema dei concorsi. La volontà di conservare il sistema fino all'approvazione del nuovo ordinamento giudiziario nasconde ovviamente la speranza che la riforma dell'ordinamento...

MONNI. È scritto nell'articolo 10: « fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario... ».

POËT. Appunto, e noi diciamo solo per due anni, per i motivi che ho esposto.

MONNI. C'è contraddizione.

POËT. Non mi sembra, comunque io ho esposto i motivi per i quali noi riteniamo di non poter andare oltre. Quindi, come dicevo, la volontà di conservare questo sistema fino all'approvazione del nuovo ordina-

mento giudiziario nasconde, a nostro parere, la speranza che la riforma dell'ordinamento giudiziario venga rinviata *sine die* e che comunque in quella sede il sistema venga perpetuato; ma dimostra parimenti la debolezza di tale posizione, che pur non riuscendo a legittimare la validità di un sistema, si rifiuta di accettarne la condanna definitiva.

Ieri il collega Monni, dal quale mi divide la valutazione di questa legge, ma al quale mi legano — e lui lo sa — sentimenti di profonda stima e anche di ammirazione per la tenacia con la quale difende le cause che sposa, ieri il collega Monni, che è un difensore del sistema dei concorsi — ed affermandolo non svelo un segreto, tanto più che il senatore Monni si farà presto eloquentemente sentire su questo punto — interrompendo il collega Pafundi, che svolgeva, con maggiore autorità certo della mia, argomenti simili ai miei, ebbe a domandare: « E perchè allora mantenete il sistema dei concorsi per l'accesso alla Cassazione? ». Perchè — la risposta mi pare ovvia — non si è ancora potuto e saputo escogitare un sistema col quale sostituirlo. Ma la ricerca e lo studio di questo nuovo sistema devono essere avviati, proprio perchè, come ho ricordato, le parole di condanna del Consiglio superiore nei confronti del concorso si riferiscono esplicitamente ai concorsi per l'accesso alla Cassazione.

Quindi noi voteremo contro l'emendamento liberale che tende a sopprimere le parole « comunque non oltre i due anni ». Al collega Nicoletti, che qui non è presente e che ci chiedeva perchè si vogliono abolire questi concorsi, se non bastassero le altre argomentazioni che qui ho portato, vorrei consigliare di leggere l'intervento alla Camera dell'onorevole Bozzi, eminente parlamentare del suo partito ed appartenente ad una famiglia di alti magistrati, al quale non si può certo imputare di perseguire con questa legge degli interessi personali e particolari. Ebbene, l'onorevole Bozzi si è espresso con queste parole: « La preparazione è soltanto un elemento, un requisito propedeutico che attiene al patrimonio culturale, ma vi sono tante persone — anche noi ne conosciamo — che come volgarmente si dice sono pozzi

di scienza, ma poi di fronte al caso clinico non sanno adoperare questa scienza. Vi sono dei bravissimi medici, che sanno tutto di medicina, ma poi non sanno effettuare la diagnosi. In fondo il magistrato è una specie di medico che deve fare la diagnosi e apprestare la terapia. Vi sono magistrati che magari non hanno una profondissima cultura giuridica, ma viceversa hanno quel senso pratico, quell'intuito che sa cogliere il punto della questione e saggiamente risolverlo ».

Noi siamo lieti che l'associazione nazionale dei magistrati abbia voluto espressamente ribadire il suo totale ed incondizionato appoggio alla legge Breganze nella recentissima assemblea di Napoli, nel corso della quale ha felicemente ritrovato la sua unità e ha dato la dimostrazione di un grande senso di responsabilità, di cui rendiamo atto e lode a tutte le correnti e che siamo certi darà in futuro molti buoni frutti nell'interesse della giustizia del Paese.

Onorevoli colleghi, signor Ministro, abbiamo cercato di essere il più possibile chiari e sintetici nell'esposizione del punto di vista del Gruppo dei senatori socialisti, sfrondando il discorso del superfluo e del polemico. Noi speriamo di esserci riusciti. Voteremo questa legge nella sua globalità e senza emendamenti, nella consapevolezza che è una legge buona, anche se non perfetta, che rappresenta un punto d'incontro accettabile e di buon senso tra posizioni divergenti, che è stata formulata, studiata, vagliata, soppesata in ogni suo aspetto con quel senso di prudenza e di responsabilità che anche nelle riforme s'impone. Formuliamo l'augurio che i Consigli giudiziari, investiti del vaglio in prima sede della personalità del magistrato di Tribunale, abbiano sempre ad emettere giudizi ispirati a criteri uniformi e a profondo senso di responsabilità, e ci auguriamo che anche il Senato possa al più presto approvare la legge di riforma in senso democratico relativa alla composizione degli stessi Consigli giudiziari.

Siamo certi che questa legge sarà accolta con grande favore dall'intero Paese e in particolare dai magistrati che ne trarranno slancio e alimento per assolvere sempre me-

glio la loro altissima funzione, nella quale noi abbiamo sempre creduto pur nel mutare dei tempi e delle circostanze e alla quale riconfermiamo la nostra fiducia di cittadini e di uomini investiti di responsabilità politica.

Consideriamo il disegno di legge un decisivo passo avanti verso la meta cui aspiriamo: quella di affidare l'amministrazione della giustizia a una Magistratura sempre più efficiente, non turbata da preoccupazioni di carriera, non divisa da contrasti, ma serena, dignitosa, libera e sovrana, strumento indispensabile di progresso civile e morale. *(Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io enuncierei in cinque punti gli aspetti positivi di questa legge e comincerei da una considerazione di fondo.

Questa legge tiene conto (e soltanto fino ad un certo punto) di una verità fondamentale in materia di retto funzionamento della giustizia ed è che la vera scelta dei magistrati deve essere fatta al momento della loro nomina iniziale, giacchè l'oggetto della funzione giudiziaria — compiere atti di giustizia senza cadere in errori — è sempre lo stesso, ha la stessa importanza, la stessa delicatezza, le stesse difficoltà in ogni momento e richiede, pertanto, un elevato livello di preparazione dei giudici in ogni attività processuale.

Forse più difficile e più delicata è la funzione del giudice di primo grado.

Il giudice dell'impugnativa corregge degli errori, ma in un sano ed efficiente ordinamento giudiziario il fine dev'essere quello di evitare che errori siano compiuti e di ottenere che le parti che si affidano alla giustizia abbiano, nella sentenza di primo grado, la migliore e la più accettabile delle soluzioni della lite.

La riforma in appello (e, quindi, in Cassazione) è la rivelazione del modo patologico con cui ha funzionato la giustizia nel-

la fase processuale precedente, per cui è necessario avere ottimi giudici in ogni grado del processo.

A questo punto, mi si potrebbe domandare: ma allora in che cosa consiste la superiorità del giudizio d'appello di fronte a quello di primo grado? A rigore, non dovrebbe parlarsi di superiorità, trattandosi della esplicazione di una medesima funzione in due stadi diversi. Occorre, però, osservare che nel giudizio di appello il collegio è più ampio di quello del Tribunale e che il Tribunale in sede di appello è giudice collegiale rispetto al pretore, sicchè non è tanto nella qualità dei giudici, quanto nella diversa composizione dell'organo la garanzia di un maggiore approfondimento del processo perchè, se errori vi sono stati, essi possano essere rilevati e corretti.

Ma cominciamo con un attento sguardo alle funzioni del giudice di primo grado in se stesse considerate.

Il giudice di primo grado costruisce il processo dalle fondamenta; è colui che prende la prima nozione del contenuto dell'azione, attraverso l'atto di citazione, se è magistrato civile, o dell'azione da promuovere, attraverso la denuncia, il rapporto o la notizia del reato, se è magistrato penale.

Il giudice istruttore di primo grado è quello cui l'ordinamento processuale civile vigente affida la più delicata e la più importante delle attività: la istruzione probatoria (ammissibilità della prova, assunzione della prova, chiusura dell'istruzione quando egli giudichi che la causa sia matura per la decisione), affida l'esame di questioni pregiudiziali e il compito di emanare provvedimenti cautelativi; impone lo studio completo del processo per riferirne, come relatore, in camera di consiglio al Collegio ed essere poi, normalmente, l'estensore della sentenza.

Quando, poi, il giudice di primo grado agisce come giudice unico, quando, cioè, è pretore, giudice dell'esecuzione, giudice fallimentare, giudice tutelare, giudice nel settore della volontaria giurisdizione, egli ha la piena responsabilità della decisione, a volte non passibile nemmeno di impugnazione.

Non diversamente deve dirsi del magistrato penale: la funzione del Procuratore

della Repubblica che formula l'accusa, la funzione del giudice istruttore, che raccoglie le prove ed emette un primo giudizio, la funzione del giudice del dibattimento, che non si rinnova normalmente nel giudizio di appello, sono tutte essenziali alla vita del processo.

Negli Uffici del Pubblico ministero, il magistrato deve trasformarsi, a volte, perfino in avvocato delle parti ed è quando deve promuovere giudizi civili di un determinato oggetto o intervenire in essi.

Ho parlato finora dei giudici di merito e delle fasi di merito del processo. La fase di Cassazione è altra cosa e finchè non interverranno nuove elaborazioni nella materia dei sistemi di nomina, è bene che resti ancora in vigore quello attuale.

Concludendo, sul punto esaminato, il giudice di primo grado per le funzioni cui deve assolvere e, soprattutto, perchè deve emettere un giudizio che occorre augurarsi divenga definitivo, perchè considerato giusto da tutti gli interessati, ha bisogno di una cultura generale e giuridica, di attitudini logiche, di idoneità al contatto con le parti e con i testimoni (e non parliamo della scrupolosa onestà che deve essere comune a tutti i giudici) che devono essere presenti in lui, nella esplicazione di tutte le sue funzioni e non soltanto al momento del concorso per il passaggio alle funzioni di giudice d'appello.

Un sistema come quello del disegno di legge in esame che considera come trasferimento da una funzione ad un'altra, entrambe di egual valore ed implicanti eguali responsabilità, anzichè come passaggio da una funzione inferiore ad una funzione superiore, il passaggio di magistrato di Tribunale a magistrato d'appello, quasi che si trattasse di passare dall'insegnamento elementare a quello liceale o dalle funzioni di capo sezione a quella di direttore generale di un Ministero (nei quali casi vi è un diverso oggetto nella attività da svolgere e non la sola funzione di rettificare gli errori dell'organo inferiore), va accolto come rispondente ai principi fondamentali sui quali poggia la esigenza di giustizia nel processo.

Ma un secondo aspetto fa accogliere favorevolmente questa legge: finalmente si ha

una valutazione che non viene fatta sulle carte, ma sulla conoscenza diretta della persona, attraverso il parere di quel Consiglio giudiziario che, stando a contatto col magistrato, è in grado di conoscerlo per quello che è, non per quello che le carte rappresentano. Le carte molte volte deformano, molte volte si prestano a deformare la verità! La valutazione immediata, diretta, del magistrato, nello stesso ambiente in cui quotidianamente opera, è, invece, garanzia di completezza e di maggiore obiettività di giudizio.

Terzo pregio indiscutibile di questa legge: essa richiede obbligatoriamente, per il passaggio a magistrato d'appello, che le funzioni si esplichino almeno per cinque anni negli uffici giudiziari onde evitare che le nomine a magistrati d'appello avvengano — mi perdonino gli interessati — dopo una permanenza solo nei Ministeri o in altri uffici o all'estero, nell'esercizio, cioè, di funzioni che con quella giudiziaria non hanno nulla in comune.

Quarto pregio della legge: gli elementi di valutazione che sono alla base prima del parere del Consiglio giudiziario e poi della nomina da parte del Consiglio superiore della Magistratura non sono soltanto le sentenze. Il sistema di valutazione basato, se non interamente, quasi esclusivamente, sulle sentenze, inevitabilmente porta i magistrati, allorchè scrivano una sentenza, a preoccuparsi, oltre che di fare giustizia, di redigere il « compito » che dovrà servire loro per la promozione. Questo snatura la funzione della sentenza, che è soltanto quella di emettere giudizi e comandi, al di fuori da preoccupazioni subiettive del magistrato redigente.

Quinto e non ultimo pregio della legge: la conoscenza che deve essere data al giudicando magistrato e al Ministro del parere del Consiglio giudiziario, prima che il Consiglio superiore decida, con la conseguente facoltà all'uno e all'altro di fare le osservazioni che credano opportune. Si abbandona così il sistema, purtroppo dominante in Italia, secondo cui il giudizio sulle persone viene dato nel segreto impenetrabile, conoscendone soltanto l'esito e non gli elementi che hanno portato alla sua formazione. Questo giocare — mi si consenta l'espres-

sione — a mosca cieca non conferisce completezza e obiettività al giudizio sulle persone, nè ha carattere democratico, perchè ogni cittadino, in qualsiasi veste, quando è giudicato, deve avere il diritto di conoscere perchè è giudicato in quel modo, deve avere la possibilità di contestare gli elementi del giudizio, deve avere la possibilità di correggere eventuali errori e di colmare possibili lacune.

Enucleati, come dicevo, in questi cinque punti che a me sembrano fondamentali, i vantaggi di questo disegno di legge, non debbo aggiungere altro a quel che l'onorevole relatore ha detto così ampiamente e così acutamente in ordine alla costituzionalità del suo contenuto. Le nomine, secondo il disegno in esame, saranno sempre fatte dal Consiglio superiore della Magistratura con una elaborazione istruttoria da parte dei Consigli giudiziari che illuminerà il Consiglio superiore, il quale avrà la possibilità di fare, ove creda, altre indagini. Nè mi pare che questo disegno di legge contrasti con il punto VII delle disposizioni transitorie della Costituzione, dal momento che nulla vieta che l'ordinamento giudiziario, che tutti ci auspichiamo venga il più sollecitamente possibile, regoli diversamente la materia.

Io credo, e concordo con molti colleghi che hanno già parlato e si sono espressi in questo senso, che una legge come quella che andiamo ad emanare ha questo fondamentale vantaggio: assicurare la stabilità delle decisioni processuali, durante tutto il processo, il che si ottiene eliminando un sistema che considera il giudice di primo grado come inferiore rispetto a quello di secondo grado e, quindi, ottenendo che la prima sentenza sia la più completa, la più giusta, la più aderente agli interessi delle parti. Scegliamo bene i magistrati all'inizio e non li sottoponiamo poi alla tortura di esami inutili. Così avremo infuso nei cittadini il rispetto e la fiducia nel bene supremo della giustizia, che è il bene fondamentale per la vita dei popoli. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

GENCO, Segretario:

SCOCCIMARRO, GAIANI, GIANQUINTO, ORLANDI, ROFFI, SALATI, SAMARITANI, FARNETI ARIELLA. —

Il Senato,

constatato che il dissesto idrogeologico del territorio del Delta Padano, già tormentato da 16 alluvioni, presenta oggi elementi di ancor più allarmante pericolosità, anche nella eventualità di piene del Po di portata inferiore a quella del 1951, sì da compromettere la sicurezza delle popolazioni e da scoraggiare investimenti produttivi;

considerato che il Delta Padano è una zona di profondo decadimento economico e sociale a causa di uno sviluppo distorto della economia nazionale tanto che la popolazione è diminuita in un decennio di oltre il 37 per cento;

rilevato che la situazione tende ulteriormente ad aggravarsi con manifestazioni di rapido declino nei diversi settori dell'economia, sicchè la disoccupazione dei lavoratori e il disagio degli stessi ceti medi produttivi si ripresentano oggi in forme particolarmente acute;

considerato che tale situazione è la conseguenza della mancata attuazione di misure organiche e di investimenti adeguati per la sistemazione idraulica e l'uso congiunto delle acque a fini di sviluppo economico e sociale, e della politica dei grandi proprietari terrieri fondata su colture estensive e l'espulsione massiccia di lavoratori della terra;

accertato che, nonostante nelle zone di riforma gli assegnatari siano riusciti a prezzo di grandi sacrifici a realizzare una agricoltura più redditizia e progredita, non si sono create le condizioni di progresso generale per i limiti delle superfici espropriate e assegnate, e per l'inadeguata politica dell'Ente di riforma del Delta Padano nel campo delle tra-

sformazioni fondiari e degli assetti colturali;

impegna il Governo a:

1) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con i Comitati della programmazione delle Regioni interessate, l'elaborazione e l'attuazione di un piano organico per la sistemazione idrogeologica del Po, predisponendo in particolare interventi urgenti e prioritari nei rami terminali del Delta, per la difesa del suolo e delle popolazioni, volto al tempo stesso ad attuare le opere necessarie all'uso delle acque per lo sviluppo economico, per l'irrigazione, per usi industriali e civili e per la navigazione;

2) promuovere l'assegnazione immediata da parte dell'Ente Delta Padano, Ente di sviluppo agricolo, di tutti i terreni in sua proprietà ai braccianti e ai contadini, in accordo con le organizzazioni sindacali, cooperative e con i rappresentanti degli Enti locali; l'adozione di provvedimenti che consentano all'Ente di sviluppo di espropriare le terre delle grandi proprietà e delle società di bonifica ed assegnarle ai braccianti senza terra e ai contadini assegnatari con poca terra; la prosecuzione, con adeguati finanziamenti, della bonifica delle valli nel Delta ferrarese e polesano; l'utilizzazione dei fondi del Piano verde per lo sviluppo di forme associative tra gli assegnatari ed i coltivatori diretti per le riconversioni colturali, per lo sviluppo della produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti;

3) attuare una politica di difesa e di sviluppo della bieticoltura nonché di pubblicizzazione dell'industria saccarifera nell'interesse dei produttori, dei lavoratori e dei consumatori;

4) determinare uno sviluppo industriale che sia collegato, tra l'altro, ad un moderno sviluppo dell'agricoltura, nonché ad un intervento consistente dell'industria di Stato per favorire l'occupazione; la promozione di attività turistiche ed un radicale miglioramento dell'ambiente sociale con particolare riguardo allo sviluppo dell'istruzione tecnico professionale, dell'edilizia popolare, dei servizi sociali e delle attrezzature sanitarie;

5) portare avanti l'elaborazione e l'attuazione dei piani economico-urbanistici comprensoriali ed assicurare agli Enti locali elettivi, con gli indispensabili mezzi finanziari, i poteri decisionali necessari per promuovere e costituire nuove forme imprenditoriali associative anche intercomunali, di tipo cooperativo e consortile;

6) porre termine alle gravi limitazioni, imposte anche recentemente, all'autonomia amministrativa e finanziaria degli Enti locali, limitazione che, in nome del contenimento del disavanzo dei comuni e delle provincie, generato del resto da cause strutturali e particolarmente dalla mancata riforma della finanza locale, si concretano nel taglio dei bilanci con l'eliminazione di mutui e di spese sociali e conseguentemente con la riduzione dei servizi e di opere di pubblica necessità comportanti l'ulteriore peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini. (25)

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

GENCO, Segretario:

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

— Per conoscere:

se risponde a verità quanto si afferma tra i funzionari della Gescal essere tale Ente divenuto il finanziatore dell'INAM, dell'INA e di altri Istituti, per operazioni che nulla hanno a che vedere con gli scopi e le norme statutarie dell'Ente stesso;

quali provvedimenti, di concerto anche con il Ministro dei lavori pubblici, sono stati adottati e si intendono adottare, al fine di rendere operanti per la costruzione di alloggi per lavoratori le centinaia di miliardi, percepiti con i contributi di legge, giacenti nelle casse dell'INA o presso banche e istituti di credito convenzionati con la Gescal;

quali iniziative sono state prese per agevolare i Comuni a realizzare opere di urbaniz-

zazione allo scopo di facilitare l'attività edilizia, di cui alla legge istitutiva dell'Ente;

quante sono le costruzioni realizzate a conclusione del II piano settennale della ex INA-Casa e in conformità del dettato della legge istitutiva della Gescal dal 1963 al 1966;

in quale fase si trova l'operazione di liquidazione del patrimonio edilizio della ex INA-Casa.

Gli interpellanti fanno presente che ancora non è stato risposto alle altre interrogazioni concernenti la Gescal da loro presentate nel corso dell'attuale legislatura. (480)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

GENCO, Segretario:

BERMANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Allo scopo di conoscere se non ritenga necessario un suo pronto intervento per porre fine alla vertenza in corso allo stabilimento di tessitura « Olcese » di Novara (capoluogo di una provincia già duramente provata per chiusura di stabilimenti e conseguente disoccupazione), anche nella considerazione che lo stabilimento ha dato luogo, di fronte a un parziale sciopero per fini contrattuali, a una serrata di evidente opposizione al raggiungimento di detti fini e tuttora vietata dalla legge. (1320)

BERMANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non urga sollecitare l'annunziata emissione e messa in circolazione dei biglietti da lire cinquecento di fronte alla rarefazione, che si fa sempre più grave, delle monete di detto ammontare e che crea ormai una generale difficoltà nei pagamenti. (1321)

MASCIALE, DI PRISCO. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che hanno finora impedito

agli organi ministeriali di approvare le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione a favore del personale dipendente dell'Ente acquedotto pugliese.

Risulta agli interroganti che i predetti provvedimenti deliberati riguardano:

a) gli emolumenti già corrisposti in passato;

b) la modifica dell'articolo 29 del Regolamento per il conferimento delle promozioni;

c) il pagamento del premio della festività;

d) la definizione del conglobamento;

e) il pagamento di tutte le indennità sospese. (1322)

MASCIALE, DI PRISCO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare, in relazione alla minacciata chiusura dei cantieri navali di San Marco di Trieste, al fine di evitare ai lavoratori di quella generosa città un'ulteriore grave disagio economico, specialmente dopo la già avvenuta liquidazione dei cantieri San Rocco di Muggia.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere come tutto ciò possa conciliarsi con le ripetute affermazioni fatte da esponenti del Governo soprattutto per quanto attiene alla ripresa economica e allo sviluppo industriale del Paese. (1323)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene opportuno e necessario intervenire al fine di avviare a soluzione una vertenza che si trascina da sei mesi alla « Cementi Marchino » di Guidonia Montecelio (Roma).

Gli interroganti fanno presente che la « Cementi Marchino », a seguito della costruzione del nuovo stabilimento, ha sospeso, ponendo sotto Cassa integrazione, sei mesi or

sono, 60 dipendenti, in generale operai specializzati con 10-15-20 anni di anzianità di servizio.

Dei 60 sospesi, 36 hanno, mese per mese, rescisso il contratto di impiego, accettando una certa extraliquidazione. Vi sono, ora, 24 sospesi sotto Cassa integrazione a zero ore, mentre l'azienda distribuisce lavori in appalto, che occupano 60 operai, e sottopone buona parte dei lavoratori a lavoro straordinario tutti i giorni.

Gli interroganti fanno presente, infine, che i circa 40 pensionati all'INPS, che prestano la loro opera alla « Cementi Marchino », non hanno ancora avuto rimborsata la trattenuta del terzo della pensione. (4896)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere, e così per avere, gli elenchi dei contributi concessi dal Ministero del turismo e dello spettacolo ad Enti, Istituzioni, Associazioni e persone giuridiche e fisiche in genere negli anni 1964 e 1965, con riferimento al settore dello spettacolo. (4897)

VERONESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il numero dei procedimenti relativi alla grazia annualmente accordati a partire dal 1947 al 1965. (4898)

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per avere notizie sullo stato dei lavori e sulle caratteristiche tecniche con le quali viene ultimata l'autostrada senza pedaggio che, approvata e finanziata sulla base dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dovrà raccordare la strada Romea, i litorali della provincia di Ferrara e il porto di Portograribaldi con l'autostrada Bologna-Padova ed in particolare per avere assicurazione che la predetta autostrada senza pedaggio non verrà, sia pure per fatti formali, declassata a normale superstrada. (4899)

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i modi e le date di massima in cui il progettato tronco autostra-

dale della lunghezza di Km. 26 denominato A 14-bis, che deve raccordare Ravenna all'autostrada Bologna-Canosa, già approvato di massima fin dagli anni 1961-62 e che avrebbe dovuto avere simultanea esecuzione con il tronco autostradale Castelbolognese-Rimini, verrà preso in esame dal Consiglio d'amministrazione dell'ANAS, approvato e posto in esecuzione. (4900)

CATALDO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponde a verità che si sarebbero avviati o si vorrebbero avviare studi per modificare la legge 25 luglio 1952, n. 1009, ed in caso positivo per conoscere su quali specifiche cognizioni scientifico-pratiche, su quali basi anatomico-fisiopatologiche, ginecologiche e zootecniche, in forza di quali nuove conoscenze sulla patologia della sfera genitale bovina, risultando i fondamenti apparsi in una recente proposta di legge d'iniziativa parlamentare essere solo errate e gratuite asserzioni (quali la prospettata migliorata situazione sanitaria zootecnica e l'insufficienza numerica dei veterinari italiani).

Ritiene l'interrogante che nessun valido motivo può postulare una qualsiasi modifica della legge n. 1009 fino ad oggi applicata con scienza e coscienza nel Paese da competenti veterinari; e che solo manovre capziose e demagogiche potrebbero tentare di variare detta legge confinandola verso il più deleterio empirismo con grave nocimento al settore zootecnico bovino e così dell'economia nazionale, svalutando la dignità di tutta la categoria dei medici veterinari e ponendo in essere situazioni di disagio fra allevatori e medici veterinari. (4901)

BONACINA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'agricoltura e delle foreste.* — Allo scopo di conoscere se e come ritengano di intervenire in rapporto al seguente problema:

con apposita convenzione annuale, la Terni s. p. a. usa concedere alla Federconsorzi, in esclusiva, la distribuzione al con-

sumo della calciocianamide prodotta dai propri stabilimenti. L'esclusiva comporta il riconoscimento alla Federconsorzi, quale commissionaria, di una tangente del 2,65 per cento sul prezzo CIP di cessione, oltre gli sconti d'uso e un ulteriore abbuono di lire 50 a quintale concesso ai Consorzi agrari provinciali. La Terni s. p. a. partecipa alla produzione nazionale della calciocianamide per il 90 per cento circa. Dunque, l'esclusiva concessa mette la Federconsorzi in una classica posizione di monopolio, di cui essa si avvale non soltanto per lucrare le maggiori tangenti riconosciute rispetto a quelle in uso per i rivenditori (nel 1966, circa 140 milioni), ma anche per imporre agli agricoltori condizioni di acquisto jugulatorie, e cioè obbligatoriamente combinate con acquisti dalla Federconsorzi di altri prodotti, ai prezzi e alle condizioni da lei stessa monopolisticamente determinati. Nel 1965, la Terni concesse l'esclusiva per 750.000 quintali su una disponibilità globale prevista (produzione più giacenze) di 830.000 quintali circa: ammise quindi la distribuzione secondo gli ordinari canali del commercio per 80.000 quintali, dei quali però la Federconsorzi pretese di operare direttamente la fatturazione ai commercianti, in luogo della Terni, all'evidente scopo di salvaguardare il proprio lucro e la propria posizione monopolistica. Non contenta di questo, in previsione della maggiore disponibilità di calciocianamide Terni per il 1966 (quintali 1.120.000), la Federconsorzi pretende che le sia adesso data l'esclusiva per l'intero quantitativo, sopprimendo anche la modesta partecipazione di altri rivenditori alla distribuzione del prodotto, benchè protetta dalla « taglia » già imposta in proprio favore dalla stessa Federazione, attraverso la pratica della fatturazione diretta.

Ciò premesso, ed essendo evidente l'onere che questa tipica intesa di monopolio comporta per la già stremata agricoltura italiana, sembra necessario contestare la pretesa della Federconsorzi e contenerne « l'esclusiva » al quantitativo di calciocianamide distribuito nel 1965: senza considerare che la liberalizzazione del prodotto, ottenibile nella piena salvaguardia degli interessi industria-

li della Terni, consentirebbe, nella auspicabile eventualità di una riduzione del prezzo CIP corrispondente alla « taglia » riscossa dalla Federconsorzi, un'economia di almeno 140 milioni di lire a vantaggio degli agricoltori. (4902)

MAMMUCARI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quanto possano essere giustificate le preoccupazioni insorte nelle famiglie dei lavoratori italiani emigrati in Australia e in Germania a seguito di notizie, contenute anche in lettere di emigrati, relative all'invio nel Vietnam del Sud di lavoratori nostrani o come addetti a reparti « tecnici » o come specializzati « civili ».

Quali provvedimenti, qualora tali notizie trovassero conferma, intenda adottare, al fine di stroncare sul nascere tentativi di utilizzare cittadini italiani, all'estero per ragioni di lavoro, in operazioni collegate con la nefanda e bestiale aggressione USA nel Vietnam. (4903)

TORELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali difficoltà impediscono al Ministero di autorizzare la fusione della ex scuola di avviamento professionale di Arona con la scuola media ivi esistente e ciò a sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e della circolare ministeriale n. 4 dell'11 gennaio 1963 nonchè per ovvi motivi di limitazione di oneri e di spese.

In particolare si chiede di sapere se il Ministero è a conoscenza che la popolazione scolastica delle due scuole medie di Arona da 827 alunni e 33 classi dell'anno scolastico 1963-64 è diminuita a 696 e 28 classi nell'anno 1964-65 e quindi a 602 e 25 classi nell'anno 1965-66 a seguito dell'istituzione della scuola media unica nei comuni limitrofi ad Arona: Meina (4 chilometri), Solcio di Lesa (6 chilometri), Gattico (8 chilometri), Inverio (7 chilometri), Castelletto Ticino (10 chilometri), Borgoticino (10 chilometri), eccetera.

Inoltre se è a conoscenza che nel corrente anno 1965-66 frequentano le scuole medie

aronesi ancora 231 alunni provenienti da Comuni limitrofi, sedi di nuove scuole, sol per aver iniziato la frequenza alle scuole del capoluogo prima dell'istituzione di quelle periferiche, tal che è da ritenersi certa una ulteriore diminuzione della popolazione scolastica della scuola media di Arona nel prossimo anno scolastico. (4905)

GRANZOTTO BASSO. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e del lavoro e della previdenza sociale.* — Sullo stato di disagio di una benemerita categoria di lavoratori stagionalmente occupata nell'industria alberghiera in zona del Cadore (Belluno), in conseguenza del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 novembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1965) che prescrive per detti lavoratori un periodo non indennizzabile di 90 giorni agli effetti della corresponsione del sussidio di disoccupazione, estendendo il vigore di tale norma per tutte le provincie italiane.

Ritenuto che nella provincia di Belluno, la gran parte delle aziende alberghiere apre unicamente per i periodi della stagione estiva (giugno-settembre) ed invernale (20 dicembre-20 marzo), ne consegue che il sussidio di disoccupazione, ai lavoratori stagionali, in sostanza si può dire soppresso, perchè vengono a mancare le condizioni obiettive per essere corrisposto.

Poichè questo non poteva e non può essere l'intento della norma in oggetto, si chiede un riesame della disposizione nei riguardi della zona stagionale di Belluno, onde siano eliminate le gravi conseguenze che:

da un lato, pongono i detti lavoratori stagionali, che sono numerosi, nella condizione di non potere far valere i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria (invalidità, vecchiaia, superstiti) nel periodo di disoccupazione (dei quali godono invece gli altri lavoratori sottoposti a licenziamento con una disparità di trattamento rispetto alle esigenze generali di previdenza e di assistenza);

dall'altro, provocano un esodo dei lavoratori stagionali verso forme di occu-

pazione a carattere continuativo, in altri settori ed in altre provincie, con gravi ripercussioni nell'industria alberghiera, che, in queste zone del Cadore, costituisce il nerbo dell'economia, già di per sè tanto influenzata da vari fattori negativi, ad eliminare i quali non contribuiscono gli effetti della lamentata disposizione. (4906)

GRANZOTTO BASSO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Sulla particolare situazione creata al comune di Pieve di Cadore, provincia di Belluno, per la crisi nel servizio autobus urbani colleganti le frazioni diverse, che sono molteplici, con il centro abitato.

Tale servizio, assolutamente indispensabile per il trasporto degli operai alle fabbriche di occhiali della zona, che costituiscono l'attività unica, si può dire, della zona, quale risorsa industriale, nonchè per consentire il trasporto alle scuole degli alunni disseminati a distanze cospicue dal centro abitato, non può essere sospeso, come è minacciato, dalla società assuntrice, la quale ingiustamente reclama miglioramenti nelle condizioni convenute, che la stessa aveva offerte con espresso accollo di un eventuale passivo della gestione, per cui le nuove pretese si appalesano incompatibili con gli impegni assunti.

Si rende indispensabile un intervento ministeriale che valga ad assicurare la regolarità del servizio, venendo incontro alle esigenze di una laboriosa popolazione, il cui Comune si sobbarca a notevoli oneri finanziari, divenuti gravosi al massimo grado: sicchè non è in condizioni con i propri mezzi di sopperire agli aumenti di costo di un servizio trasporti, quale quello sopra indicato, che è collegato con la vita stessa della comunità. (4907)

MASCIALE, DI PRISCO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non intendano far rispettare dalle Aziende private sovvenzionate dallo Stato i legittimi diritti dei lavoratori dipendenti.

Risulta infatti agli interroganti che il personale viaggiante della Ferrovia del Sud-Est, che serve le popolazioni salentine, è al suo tredicesimo giorno di sciopero a causa della intransigenza dei dirigenti di quella azienda che continuano a violare sia i patti sottoscritti il 14 luglio 1962, riguardanti la riduzione giornaliera di lavoro, sia l'impegno di rivedere i turni di servizio del personale viaggiante, che quello di promuovere l'azione per un alleggerimento dei medesimi turni di servizio più onerosi e pregiudizievoli alla salute del personale. (4908)

VERONESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere, in riferimento alle risposte date alle precedenti interrogazioni n. 4150 e 4151, stante la riconosciuta opportunità e necessità di valorizzare le opere e le attrezzature esistenti della idrovia ferrarese (per la quale sono stati effettuati rilevanti investimenti), di avviare i lavori del terminale di Portograribaldi (le cui opere non hanno potuto essere incluse nella prima *tranche* del Piano azzurro dell'importo di lire 75 miliardi), se non si ritenga provvedervi, sia pure per parte, utilizzando le economie che andranno ad essere conseguite per effetto degli offerti ribassi d'asta di cui ai lavori portuali autorizzati con la prima *tranche*;

in particolare per conoscere se le opere di natura idroviaria non propriamente marittime, che si inquadrano nello stralcio del piano regolatore del porto di Portograribaldi, andranno ad essere eseguite sulla base delle richieste avanzate dalla società interessata nel quadro del bilancio dei Lavori pubblici - esercizio 1966. (4909)

GRASSI, BERGAMASCO, CATALDO, ROTA, VERONESI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Gli interroganti, in relazione alla sentenza n. 44 della Corte costituzionale che dichiara la illegittimità costituzionale delle norme relative all'incremento di valore applicate a vendite di aree fabbricabili, perfezionate nel decennio anteriore all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 246, e la conseguente ineffica-

cia degli accertamenti non ancora definiti e comunque per i quali ancora non è stata percepita la relativa imposta come pure la decadenza *ipso jure* di tutte le procedure davanti alle commissioni tributarie ed alle Giunte provinciali amministrative; tenuto presente che sulla sperata riscossione di quella imposta molte Amministrazioni comunali avevano fatto assegnamento per prevenire ed alcune per fare spese che oggi risultano non più finanziate, chiedono di conoscere se e quali istruzioni, direttive o consigli hanno dato alle Amministrazioni comunali stesse per sopperire a tale cospicua deficienza di mezzi finanziari e nel contempo per sapere se, di fronte alla grave, evidente e stridente discriminazione fra contribuenti solleciti nell'adempimento dei loro oneri tributari, che vengono a trovarsi danneggiati, e contribuenti prudenti o comunque, giustamente od ingiustamente dilazionatori, che si trovano ad essere premiati, non ritengano di consigliare alle Amministrazioni comunali per la loro stessa convenienza di restituire senz'altro quanto abbiano già riscosso in difformità dell'insegnamento della Corte costituzionale, ristabilendo in tal modo eguaglianza di trattamento tra contribuenti di uno stesso tributo ed esaltando la equità e la correttezza dello Stato di diritto. (4910)

Annuncio di interrogazioni trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

P R E S I D E N T E. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni trasformate dai presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

G E N C O, Segretario:

n. 1176 del senatore Francavilla, nella interrogazione n. 4904.

Ordine del giorno per la seduta di sabato 2 luglio 1966

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, sabato

2 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (1519).

2. Deputati BREGANZE ed altri. — Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello (1487) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica (1536).

2. Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali (1537).

3. Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 (1543).

4. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

6. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

7. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e Santa Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

La seduta è tolta (*ore 20,35*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari